



**REGOLAMENTO SULLA REDAZIONE
DEL
BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE BANCHE**

anno 2008 / numero 02

(Testo consolidato al 2/2/2015 – Aggiornamento II)

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Titolo I Fonti legislative e definizioni.....	5
Articolo I.I.1 - Fonti legislative.....	5
Articolo I.I.2 - Definizioni.....	5
Titolo II Obiettivi e struttura del regolamento	10
Articolo I.II.1 - Finalità.....	10
Articolo I.II.2 - Rinvii.....	11
Articolo I.II.3 - Preparazione.....	11
Articolo I.II.4 - Struttura	11
PARTE II PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	11
Titolo I Ambito di applicazione e oggetto della disciplina.....	11
Articolo II.I.1 - Ambito di applicazione	11
Articolo II.I.2 - Documentazione di bilancio	11
Titolo II Disposizioni generali.....	12
Articolo II.II.1 - Redazione del bilancio	12
Articolo II.II.2 - Prevalenza della sostanza sulla forma.....	13
Articolo II.II.3 - Contabilizzazione a “data regolamento”	14
Articolo II.II.4 – Prudenza, competenza e correlazione	14
Articolo II.II.5 - Costanza applicativa.....	14
Articolo II.II.6 - Divieto di compenso di partite	14
Articolo II.II.7 - Collegamento tra contabilità e bilancio.....	14
PARTE III DISCIPLINA DELLE VALUTAZIONI DEGLI ELEMENTI DI BILANCIO	15
Titolo I Principi	15
Articolo III.I.1 - Principi generali	15
Titolo II Disciplina.....	15
Articolo III.II.1 - Immobilizzazioni Immateriali	15
Articolo III.II.2 - Immobilizzazioni materiali.....	16
Articolo III.II.3 - Immobilizzazioni finanziarie	16
Articolo III.II.4 - Attività non costituenti immobilizzazioni.....	18
Articolo III.II.5 - Svalutazioni analitiche e forfetarie.....	19
Articolo III.II.6 - Operazioni in valuta.....	20
PARTE IV CONTABILIZZAZIONE DELLE SINGOLE POSTE DI BILANCIO.....	21
Titolo I Voci dell'attivo patrimoniale	21
Articolo IV.I.1 - Criteri generali di contabilizzazione degli elementi dell'attivo patrimoniale.....	21
Articolo IV.I.2 - Cassa e altre disponibilità liquide (voce n. 10)	21
Articolo IV.I.3 - Crediti verso banche (voce n. 20).....	22
Articolo IV.I.4 - Crediti verso clientela (voce n. 30)	22
Articolo IV.I.5 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito (voce n. 40).....	22
Articolo IV.I.6 - Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale (voce n. 50)	23
Articolo IV.I.7 - Partecipazioni (voce n. 60) e Partecipazioni in imprese del gruppo bancario (voce n. 70)	23

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

Articolo IV.I.8 - Immobilizzazioni immateriali (voce n. 80)	23
Articolo IV.I.9 - Immobilizzazioni materiali (voce n. 90)	23
Articolo IV.I.10 - Capitale sottoscritto e non versato (voce n. 100).....	24
Articolo IV.I.11 - Azioni o quote proprie (voce n. 110)	24
Articolo IV.I.12 - Altre attività (voce n. 120)	24
Articolo IV.I.13 - Ratei e risconti attivi (voce n. 130).....	24
Titolo II Voci del Passivo Patrimoniale	25
Articolo IV.II.1 - Debiti verso banche (voce n. 10)	25
Articolo IV.II.2 - Debiti verso clientela (voce n. 20)	25
Articolo IV.II.3 - Debiti rappresentati da strumenti finanziari (voce n. 30).....	25
Articolo IV.II.4 - Altre passività (voce n. 40)	25
Articolo IV.II.5 - Ratei e Risconti passivi (voce n. 50)	26
Articolo IV.II.6 - Trattamento di fine rapporto di lavoro (voce n. 60).....	26
Articolo IV.II.7 - Fondi per rischi e oneri (voce n. 70)	26
Articolo IV.II.8 - Fondi rischi su crediti (voce n. 80)	26
Articolo IV.II.9 - Fondo rischi bancari generali (voce n. 90)	26
Articolo IV.II.10 - Passività subordinate (voce n. 100)	27
Articolo IV.II.11 - Capitale sociale (voce n. 110)	27
Articolo IV.II.12 - Sovrapprezzi di emissione (voce n. 120).....	27
Articolo IV.II.13 - Riserve (voce n. 130) e Riserve di rivalutazione (voce n. 140).....	27
Articolo IV.II.14 - Utili (Perdite) portate a nuovo (voce n. 150).....	27
Articolo IV.II.15 - Utile (Perdita) d'esercizio (voce n. 160).....	27
Titolo III Garanzie e Impegni	27
Articolo IV.III.1 - Garanzie rilasciate (voce n. 10).....	27
Articolo IV.III.2 - Impegni (voce n. 20).....	27
Titolo IV Voci di Conto Economico	28
Articolo IV.IV.1 - Interessi attivi e proventi assimilati (voce n. 10) – Interessi passivi e oneri assimilati (voce n. 20)	28
Articolo IV.IV.2 - Dividendi e altri proventi (voce n. 30)	29
Articolo IV.IV.3 - Commissioni attive (voce n. 40) – Commissioni passive (voce n. 50).....	29
Articolo IV.IV.4 - Profitti (perdite) da operazioni finanziarie (voce n. 60).....	29
Articolo IV.IV.5 - Altri proventi di gestione (voce n. 70) – Altri oneri di gestione (voce n. 80)	30
Articolo IV.IV.6 - Spese amministrative (voce n. 90).....	30
Articolo IV.IV.7 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali (voci n. 100-110).....	31
Articolo IV.IV.8 - Accantonamenti per rischi e oneri (voce n. 120) - Accantonamenti ai fondi rischi su crediti (voce n. 130)	31
Articolo IV.IV.9 - Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie ed impegni (voce n. 140).....	31
1. La presente voce comprende le RETTIFICHE DI VALORE effettuate sui crediti in relazione alle perdite accertate sui crediti a seguito di valutazioni analitiche effettuate nel periodo di riferimento e alle perdite sui crediti calcolate forfaitariamente nel periodo di riferimento sia per i crediti in sofferenza che per i crediti non in sofferenza. Nella presente voce confluiscono anche le rettifiche di valore effettuate sui crediti (espliciti e impliciti) per leasing finanziario.	31
Articolo IV.IV.10 - Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie ed impegni (voce n. 150)	31
Articolo IV.IV.11 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie (voce n. 160).....	31
Articolo IV.IV.12 - Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie (voce n. 170)	31
Articolo IV.IV.13 - Utile (perdita) delle attività ordinarie (voce n. 180).....	32
Articolo IV.IV.14 - Proventi straordinari (voce n. 190) – Oneri straordinari (voce n. 200)	32
Articolo IV.IV.15 - Utile (perdita) straordinario (voce n. 210).....	32

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

Articolo IV.IV.16 - Variazione del Fondo rischi bancari generali (voce n. 230)	32
Articolo IV.IV.17 - Utile (perdita) d'esercizio (voce 240)	32
Titolo V Disposizioni riguardanti la rilevazione in bilancio di determinate operazioni.....	32
Articolo IV.V.1 - Trasferimento di strumenti finanziari da un portafoglio all'altro	32
Articolo IV.V.2 - Portafoglio salvo buon fine, al dopo incasso o scontato	33
Articolo IV.V.3 - Operazioni pronti contro termine	34
Articolo IV.V.4 - Attività cedute o ricevute in garanzia	35
Articolo IV.V.5 - Operazioni attive di locazione finanziaria	35
Articolo IV.V.6 - Opzioni	36
Articolo IV.V.7 - Contratti derivati su crediti.....	36
Articolo IV.V.8 - Operazioni di cartolarizzazione.....	37
Articolo IV.V.9 - Strumenti finanziari strutturati	38
PARTE V NOTA INTEGRATIVA.....	38
Titolo I Norme generali di compilazione della nota integrativa	38
Articolo V.I.1 - Struttura e regole di compilazione	38
Articolo V.I.2 - Conti d'ordine	39
PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI	39
Titolo I Efficacia del regolamento	39
Articolo VI.I.1 - Entrata in vigore del regolamento.....	40
Articolo VI.I.2 - Abrogazione della normativa previgente	40

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
Fonti legislative e definizioni

Articolo I.I.1 - Fonti legislative

1. Il presente regolamento rientra nel novero dei provvedimenti attuativi previsti dall'art. 39 della Legge 17 novembre 2005, n. 165.

2. I poteri regolamentari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di bilanci delle banche sammarinesi sono esercitati nel quadro dei principi indicati dalla LISF, agli articoli 30, 31 e 32.

Articolo I.I.2 - Definizioni

1. Di seguito sono riportate le definizioni di alcuni termini ricorrenti nelle presenti disposizioni:

1. **“attività e passività denominate valuta”**: attività e passività per le quali il capitale e/o gli interessi sono denominati esplicitamente in una valuta diversa dall'euro nonché quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute;
2. **“contratti derivati finanziari”**: strumenti finanziari che incorporano l'impegno ad eseguire una prestazione parametrata all'andamento del prezzo di altri strumenti finanziari, dei tassi di interesse, delle valute (e oro), di indici, di materie prime. Di seguito, sono riportate le definizioni dei principali strumenti finanziari derivati:
 - a) **“future”**: il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare a una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
 - b) **“opzioni”**: il contratto derivato che attribuisce a una delle parti, a fronte del pagamento di un corrispettivo, detto premio, la facoltà – da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso – di acquistare o di vendere determinate attività a un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
 - c) **“forward rate agreement”**: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

- d) **“interest rate swap”**: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;
 - e) **“domestic currency swap”**: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell'operazione;
 - f) **“outright valutario”**: il contratto derivato con il quale si acquista o vende valuta a termine;
3. **“contratti derivati monoflusso”**: contratti derivati che prevedono la liquidazione di un solo differenziale o margine (ad es. FRA);
4. **“contratti derivati pluriflusso”**: contratti derivati che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze (ad es. IRS);
5. **“contratti derivati su crediti”**: contratti mediante i quali un soggetto definito “protection buyer” acquista protezione per una (o più) attività sottoposta (e) a rischio di credito da un altro soggetto, definito “protection seller”, che, per contro, vende protezione. Tali contratti hanno, pertanto, la finalità di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio di credito sottostante a una o più attività. In linea di principio, è possibile distinguere tre categorie di derivati creditizi:
- a) contratti nei quali l'obbligo per il “protection seller” di adempiere si ha al verificarsi di un determinato evento;
 - b) contratti nei quali l'obbligo ad adempiere del “protection seller” dipende dall'andamento del mercato dell'attività a rischio;
 - c) contratti nei quali il “protection buyer” e il “protection seller” si scambiano rispettivamente l'ammontare complessivo dei flussi di cassa generati dall'attività a rischio e i flussi di cassa legati a un tasso di interesse di mercato maggiorato o diminuito di un determinato spread;
6. **“crediti autoliquidanti”**: crediti derivanti da operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. Trattasi di finanziamenti concessi per consentire l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante cura l'incasso (anticipo su crediti per attività di factoring, anticipi salvo buon fine, ecc.);
7. **“crediti e debiti a vista”**: le disponibilità che possono essere ritirate dal creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso è notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso delle disponibilità.

8. **“immobilizzazioni immateriali”**: sono considerate immobilizzazioni immateriali: a) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca e di sviluppo quando abbiano utilità pluriennale; b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso; c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili nonché i relativi acconti versati; c) gli altri costi pluriennali;
9. **“immobilizzazioni materiali”**: sono considerate immobilizzazioni materiali: a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato; b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa;
10. **“immobilizzazioni finanziarie”**: sono considerate immobilizzazioni finanziarie: a) le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo; b) gli strumenti finanziari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento. Essi sono definiti anche strumenti finanziari immobilizzati ovvero strumenti finanziari del portafoglio immobilizzato;
11. **“imprese controllate”**: per la definizione di imprese controllate è osservato l'art. 2 della LISF;
12. **“imprese sottoposte a influenza dominante”**: per la definizione di imprese sottoposte ad influenza dominante è osservato l'art. 2 della LISF;
13. **“impegni a utilizzo certo”**: gli impegni a utilizzo certo sono rappresentati dagli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente non ha carattere facoltativo. Trattasi di impegni originati da contratti vincolanti sia per la banca concedente che per il richiedente. Rientrano in tale categoria gli acquisti di titoli non ancora regolati nonché i depositi e i finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata;
14. **“impegni a utilizzo incerto”**: gli impegni a utilizzo incerto sono rappresentati dagli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente è opzionale. Pertanto, non è sicuro se e in quale misura si realizzerà l'erogazione effettiva dei fondi. Rientrano in tale categoria gli impegni assunti ad es. nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli nonché quelli derivanti da operazioni di PCT nelle quali il cessionario abbia la facoltà (e non l'obbligo) di rivendita a termine;
15. **“operazioni di cartolarizzazione”**: sono considerate operazioni di cartolarizzazione le cessioni a una società veicolo di crediti (o di altre attività finanziarie) idonei a produrre flussi di cassa periodali. La società veicolo, soggetto con distinta personalità giuridica rispetto al cedente (originator), reperisce, di norma, le risorse finanziarie necessarie all'acquisto delle attività cedute emettendo titoli negoziabili e collocabili sui mercati mobiliari. Detti titoli sono rimborsati, per la quota capitale, e remunerati, per la quota interessi, attraverso i flussi di cassa prodotti dalle attività cedute. Le operazioni di cartolarizzazioni

sono caratterizzate, altresì, dalla presenza del “servicer”, soggetto responsabile della gestione delle attività cedute (incassi, pagamenti e recupero crediti), spesso rappresentato dalla banca cedente, e dell’ “arranger”, soggetto incaricato dell’allestimento dell’operazione;

16. **“operazioni di cartolarizzazione sintetica”**: è considerata operazione di cartolarizzazione sintetica (cd. cartolarizzazione di seconda generazione) un’operazione nell’ambito della quale si trasferisce il rischio connesso alle esposizioni creditizie senza la vendita delle attività sottostanti, che restano, pertanto, iscritte nel bilancio dell’ “originator”;
17. **“operazioni di copertura”**: sono operazioni effettuate dalla banca al fine di proteggere il valore di singole attività e/o passività in bilancio o “fuori bilancio” (o di insiemi di attività e/o passività) dal rischio credito, di avverse variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato. Un’operazione è considerata di copertura quando vi sia l’intento della banca di porre in essere la copertura, vi sia un’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico – finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto di copertura e, infine, le due precedenti condizioni risultino formalizzate tra le evidenze interne della banca;
18. **“operazioni fuori bilancio”**: sono considerate tali le operazioni che non figurano tra le attività e passività dello “stato patrimoniale”, bensì “sotto la linea”. Le principali famiglie di operazioni “fuori bilancio” sono rappresentate da: a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di strumenti finanziari e di valute; b) i contratti derivati su titoli, su valute, su tassi di interesse, su indici di borsa; c) gli impegni a erogare fondi, vale a dire le linee di credito aperte a beneficio delle controparti, e ad emettere crediti di firma; d) le garanzie personali e reali rilasciate dall’ente creditizio;
19. **“paesi zona A”**: tutti i paesi che sono membri a pieno titolo dell’OCSE e quelli che hanno concluso accordi generali di prestito (GAB) con il Fondo Monetario Internazionale; sono tuttavia esclusi i paesi che hanno ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi 5 anni. La Repubblica di San Marino è considerata, per convenzione, facente parte dei Paesi della zona A;
20. **“paesi zona B”**: tutti i paesi non ricompresi nella definizione dei paesi della zona A;
21. **“partecipazioni”**: si intendono i diritti nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a integrare l’attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione qualora la banca sia titolare di almeno il 10% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria;
22. **“Regolamento 2007/07”**: Regolamento della raccolta del risparmio e dell’attività bancaria;
23. **“rettifiche di valore”**: svalutazione o ammortamento di elementi dell’attivo;
24. **“riprese di valore”**: ripristino di valore degli elementi dell’attivo in precedenza svalutati;

25. **“scarti di emissione”**: differenze negative o positive tra valori di emissione degli strumenti finanziari e i valori di rimborso dei medesimi titoli;
26. **“società veicolo”**: cfr. voce “operazioni di cartolarizzazione”;
27. **“soggetti residenti”**: persone fisiche che abbiano la residenza nel territorio della Repubblica di San Marino. Per gli altri soggetti giuridici (persone giuridiche ed enti non riconosciuti) la definizione di “soggetto residente” è applicata qualora il rapporto di credito/debito è instaurato dalla banca con una sede (anche secondaria) che sia presente nel territorio della Repubblica di San Marino.
28. **“strumenti finanziari”**: è osservata la definizione dell'allegato 2 della LISF;
29. **“strumenti finanziari quotati”**: rientrano nella categoria gli strumenti finanziari quotati in mercati organizzati, vale a dire mercati regolarmente funzionanti e riconosciuti per i quali sono determinati criteri di accesso e funzionamento da parte di organi di controllo indipendenti;
30. **“strumenti finanziari del portafoglio non immobilizzato”**: per strumenti finanziari del portafoglio non immobilizzato (portafoglio circolante), si intendono i titoli destinati alla vendita, appartenenti sia al portafoglio detenuto per finalità di “tesoreria” sia al portafoglio detenuto per finalità di “negoiazione”;
31. **“strumenti finanziari strutturati”**: strumenti finanziari costituiti dalla combinazione di un contratto “ospite” (di regola una passività o un'attività finanziaria) e di uno (o più) strumento (i) derivato (i) incorporato (i), in grado di modificare i flussi di cassa generati dal contratto “ospite”;
32. **“titoli asset backed”**: titoli emessi dalla società veicolo, a seguito della cessione alla stessa delle attività finanziarie da parte della società cedente (originator);
33. **“titoli di stato”**: titoli emessi da Stati esteri appartenenti alla zona A;
34. **“titoli senior, mezzanine e junior”**: tipologie di tranches di titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione dalla società veicolo e caratterizzate da un livello crescente di subordinazione ai fini del rimborso;
35. **“valore nozionale dei contratti derivati finanziari”**: corrisponde all'ammontare di riferimento in ordine al quale sono definite le prestazioni. Ad es. il valore nozionale di un I.R.S. corrisponde all'importo nominale sul quale sono calcolati i differenziali in sede di regolamento dei flussi di interesse;
36. **“valore di mercato dei contratti derivati finanziari”**: corrisponde al valore di quotazione se si tratta di un contratto derivato quotato. Il valore di mercato di un contratto derivato non quotato è calcolato attraverso il metodo del valore corrente, sommando il costo di sostituzione, se positivo, all'esposizione

creditizia futura. Il costo di sostituzione (che la banca dovrebbe affrontare per trovare un'altra controparte che subentri negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte) è dato dal valore intrinseco del contratto derivato, se positivo. Per i contratti tipo futures e options americane il valore intrinseco positivo è rappresentato dal differenziale a favore della banca tra i tassi o i prezzi correnti e quelli concordati. Nei casi in cui l'esecuzione del contratto si realizza alla scadenza concordata tra le parti (ad esempio IRS e FRA) il valore intrinseco è calcolato attraverso l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni vigenti alla data del calcolo. L'esposizione creditizia futura rappresenta la probabilità che, in futuro, in relazione alla volatilità dei tassi di interesse degli indici e alla vita residua del contratto, il valore intrinseco dello stesso possa aumentare, se positivo, ovvero trasformarsi in una posizione creditoria, se il valore intrinseco attuale è negativo. L'esposizione creditizia futura è determinata in relazione a tutti i contratti, sia con valore intrinseco positivo che negativo, moltiplicando il valore nominale dei contratti per le seguenti percentuali fissate in base alla vita residua dei contratti medesimi:

- contratti su tassi di interesse: 0% (vita residua fino a un anno); 0,5% (vita residua da un anno a cinque anni); 1,5% (vita residua oltre cinque anni);
- contratti su tassi di cambio e oro: 1% (vita residua fino a un anno); 5%(vita residua da un anno a cinque anni); 7,5% (vita residua oltre cinque anni);
- contratti su strumenti finanziari di capitale: 6% (vita residua fino a un anno); 8% (vita residua da un anno a cinque anni); 10% (vita residua oltre cinque anni);
- contratti su metalli preziosi: 7% (vita residua fino a un anno); 7% (vita residua da un anno a cinque anni); 8% (vita residua oltre cinque anni);
- contratti su altre merci e contratti: 10% (vita residua fino a un anno); 12% (vita residua da un anno a cinque anni); 15% (vita residua oltre cinque anni).

2. Nei successivi articoli del presente regolamento le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere maiuscolo.

3. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF e nel Regolamento 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria.

Titolo II

Obiettivi e struttura del regolamento

Articolo I.II.1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la materia delle forme tecniche dei bilanci di esercizio delle banche sammarinesi.

2. Le presenti disposizioni regolamentari, che uniformano le modalità di rappresentazione degli elementi di bilancio per le banche sammarinesi, sono formulate anche al fine di preparare, progressivamente, il sistema bancario, nel suo complesso, all'applicazione dei principi IAS.

Articolo I.II.2 - Rinvii

1. Il Regolamento, in alcune parti, rinvia a provvedimenti legislativi e regolamentari già emanati ovvero di prossima emanazione.

Articolo I.II.3 - Preparazione

1. Il Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art.38, comma 5 della LISF, è stato oggetto di preventiva consultazione.

Articolo I.II.4 - Struttura

1. Il Regolamento è diviso in 6 Parti, ciascuna delle quali è suddivisa in Titoli. Ogni Titolo è composto da Articoli.

2. L'articolo ha una numerazione formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto: la prima indica la Parte, la seconda il Titolo e la terza l'Articolo.

PARTE II

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Titolo I

Ambito di applicazione e oggetto della disciplina

Articolo II.I.1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle banche, iscritte nel registro dei soggetti autorizzati, di cui all'art. 11 della LISF.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, ai sensi dell'art. III.IV.6, comma 4, del Regolamento 2007/07, alle succursali di banche estere autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.

Articolo II.I.2 - Documentazione di bilancio

1. Il bilancio delle banche sammarinesi è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Esso è corredato da una relazione degli amministratori sulla gestione, da una relazione del Collegio Sindacale e da una relazione della società di revisione. La prima deve contenere informazioni sulla gestione della società nel corso dell'esercizio e sui fatti rilevanti verificatisi tra la chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio nonché sulle previsioni della prevedibile evoluzione della gestione nel corso dell'esercizio successivo.

2. Dalla relazione degli amministratori risultano altresì:

- a) le politiche di sviluppo commerciale adottate dalla banca, con particolare riguardo alle principali connotazioni dei mercati della raccolta e degli impieghi verso i quali è orientata l'attività;
- b) il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote della eventuale società controllante detenute in portafoglio, eventualmente acquistate e alienate nel corso dell'esercizio, i motivi degli acquisti e delle alienazioni nonché i corrispettivi;
- c) i rapporti, anche di natura finanziaria, intrattenuti con le società controllate e il soggetto controllante;
- d) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite;
- e) informazioni qualitative sui rischi di credito, di mercato e operativi ai quali la banca è esposta;
- f) le politiche perseguite in materia di copertura dei rischi di cui alla lettera precedente;
- g) gli eventuali e principali interventi realizzati nel corso dell'esercizio dalla banca sull'assetto organizzativo e dei controlli interni.

3. La documentazione di bilancio inoltrata alla Banca Centrale, oltre ai documenti di cui ai commi precedenti, contiene anche la copia del verbale assembleare.

Titolo II

Disposizioni generali

Articolo II.II.1 - Redazione del bilancio

1. Il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni della LISF e alla presente disciplina e rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

2. Se le informazioni richieste dalle disposizioni del presente Regolamento non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari, necessarie allo scopo.

3. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti dovesse risultare incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

-
4. Gli amministratori della banca redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa. L'esercizio si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 31 maggio dell'anno successivo.
5. Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico sono riportati nell'Allegato A, quelli della nota integrativa nell'Allegato B.
6. La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.
7. Gli schemi di stato patrimoniale e del conto economico sono costituiti da voci, contrassegnate da numeri arabi, da sottovoci contrassegnate da lettere e da ulteriori dettagli informativi. Le voci, le sottovoci e gli ulteriori dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.
8. Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l'importo relativo all'anno precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'anno precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità dello stesso devono essere segnalati e commentati in nota integrativa.
9. E' consentito introdurre nuove sottovoci e/o ulteriori dettagli informativi, purché riconducibili alle voci previste, nonché raggruppare le sottovoci qualora l'importo delle stesse sia irrilevante e il raggruppamento migliori la chiarezza del bilancio. Ulteriori dettagli informativi sono esposti in nota integrativa.
10. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali. Nel procedere agli arrotondamenti degli importi devono essere trascurati i decimali inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unità superiore i decimali pari o maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli ammontari arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra "i proventi/oneri straordinari" per il conto economico. La nota integrativa può essere redatta in migliaia di euro.
11. Le attività acquisite in nome e per conto di terzi e quelle acquisite in nome proprio e per conto di terzi non figurano nel bilancio. Di tali attività è data informativa nella nota integrativa.
12. Le attività e le passività detenute dalla banca nell'esercizio dell'ufficio di trustee sono rilevate tra i conti d'ordine e delle stesse è fornita informativa in nota integrativa.

Articolo II.II.2 - Prevalenza della sostanza sulla forma

1. Al fine di migliorare il livello di chiarezza e di verità del bilancio, i conti sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.

Articolo II.II.3 - Contabilizzazione a “data regolamento”

1. Allo scopo di consentire una rappresentazione della situazione finanziaria più aderente agli effettivi movimenti finanziari delle poste di bilancio della banca, i conti “sopra la linea” sono redatti privilegiando, ove possibile, il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

2. Il sistema contabile rileva “sotto la linea” gli impegni contrattuali che prevedono un regolamento differito.

Articolo II.II.4 – Prudenza, competenza e correlazione

1. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto dei principi di prudenza, competenza e coerenza dettata dalla reciproca correlazione delle poste.

Articolo II.II.5 - Costanza applicativa

1. Allo scopo di rendere coerenti e raffrontabili nel tempo i dati di bilancio, i criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. Nella nota integrativa gli amministratori spiegano i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

Articolo II.II.6 - Divieto di compenso di partite

1. Al fine di non ridurre il contenuto informativo dei dati di bilancio, in attuazione dei principi di verità e di chiarezza sono vietati i compensi di partite.

2. Fanno eccezione al principio del divieto di compenso di partite i casi connessi alla necessità di rappresentare correttamente la natura “di copertura” di alcune operazioni ovvero di assicurare immediatezza informativa per le caratteristiche stesse delle operazioni. Le compensazioni in tale ottica effettuate sono illustrate in nota integrativa.

Articolo II.II.7 - Collegamento tra contabilità e bilancio

1. Le modalità di tenuta del sistema contabile adottate dalle banche sammarinesi devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.

2. Il sistema informativo – contabile deve permettere di reperire agevolmente tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo. Analogamente, nel sistema informativo – contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.

PARTE III
DISCIPLINA DELLE VALUTAZIONI DEGLI ELEMENTI DI BILANCIO

Titolo I
Principi

Articolo III.I.1 - Principi generali

1. Le valutazioni delle attività e delle passività in bilancio e fuori bilancio sono effettuate secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Gli amministratori tengono conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo, dei deprezzamenti degli elementi di bilancio e degli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
2. Le attività e le passività in bilancio e fuori bilancio sono valutate separatamente. Le attività e le passività tra loro collegate sono valutate in modo coerente.
3. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché la banca rilevi sia gli effetti "retrospettivi", di competenza dei precedenti esercizi, sia gli effetti "correnti", di competenza dell'esercizio nel quale avviene la modifica del criterio, imputando detti effetti nel conto economico dell'esercizio nel quale avviene il mutamento del criterio. La parte "retrospettiva" va rilevata nella voce "proventi/oneri straordinari" e la parte "corrente" nelle voci ordinarie di pertinenza.
4. Nei casi di cui al comma precedente, la banca spiega in nota integrativa i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, indicando gli importi della componente "retrospettiva" e di quella "corrente" originati dalla variazione del criterio.

Titolo II
Disciplina

Articolo III.II.1 - Immobilizzazioni Immateriali

1. Il costo delle IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, rappresentate dai costi di impianto e di ampliamento, dai costi di ricerca e di sviluppo e dagli altri costi pluriennali, è ammortizzato entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

2. Il costo dell'avviamento è ammortizzato entro cinque anni. E' consentito alle banche sammarinesi ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, a condizione che esso non superi la durata per l'utilizzazione dell'attivo in questione e sia fornita adeguata motivazione in nota integrativa.

3. Alle IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI relative ai diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, alle concessioni, alle licenze, ai marchi e ai diritti e beni simili e ai relativi acconti versati si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

4. La rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali è possibile solo se consentita da esplicite norme di legge.

Articolo III.II.2 - Immobilizzazioni materiali

1. Il costo delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento sono motivate nella nota integrativa.

2. Le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma del comma 1 sono iscritte a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

3. La rivalutazione delle immobilizzazioni materiali è possibile solo se consentita da esplicite norme di legge.

Articolo III.II.3 - Immobilizzazioni finanziarie

1. Le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE quotate e non quotate, ivi comprese le PARTECIPAZIONI, sono valutate al costo di acquisto. Esse sono svalutate nel caso di deterioramento duraturo della situazione dell'emittente nonché della capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza di questi.

2. Le banche hanno la facoltà di svalutare gli strumenti finanziari immobilizzati al fine di tenere conto dell'andamento di mercato degli stessi, fermo restando l'esigenza di coerenza valutativa in presenza di operazioni di copertura.

3. Qualora il risultato delle valutazioni delle PARTECIPAZIONI al costo di acquisto sia maggiore del valore della quota corrispondente del patrimonio netto della partecipata, tale maggiore valore è oggetto di motivazione in nota integrativa (cfr. Tab. 6.2 di cui all'Allegato B).

4. Agli STRUMENTI FINANZIARI, quotati e non quotati in mercati organizzati, che rappresentano OPERAZIONI FUORI BILANCIO, si applicano i criteri di valutazione indicati nel comma 1, se tali valori costituiscono IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.

5. Le svalutazioni non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.
6. La rivalutazione delle PARTECIPAZIONI è possibile solo se consentita da esplicite norme di legge.
7. In alternativa a quanto disposto dai precedenti commi, le PARTECIPAZIONI in imprese controllate ai sensi dell'art. 2 della LISF possono essere valutate in base al valore della frazione, corrispondente alla quota di PARTECIPAZIONE, di patrimonio netto della partecipata, rettificato annualmente secondo quanto disposto nel successivo comma 11.
8. Il nuovo criterio di valutazione delle imprese controllate può essere adottato con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, che ne indichi le motivazioni sottostanti e gli effetti sul patrimonio della banca controllante. La delibera, unitamente al parere del Collegio Sindacale, deve essere trasmessa entro 10 giorni dall'adozione alla Banca Centrale.
9. Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della PARTECIPAZIONE determinato ai sensi del comma 1 è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, viene ammortizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento. Se il valore della PARTECIPAZIONE è inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio della partecipata, la differenza, è contabilizzata, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, in una riserva non distribuibile oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nei fondi per rischi ed oneri. Nella nota integrativa è indicato l'importo della differenza e le motivazioni sottostanti l'adozione del criterio di valutazione al patrimonio netto.
10. La differenza di cui al comma 9 è calcolata con riferimento ai valori esistenti al momento della prima applicazione del metodo. Tale differenza può anche essere determinata secondo i valori esistenti alla data di acquisizione della PARTECIPAZIONE oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui le azioni o quote sono diventate una PARTECIPAZIONE. Per il calcolo della differenza gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» della partecipata che sono stati valutati secondo criteri non uniformi a quelli seguiti dalla partecipante possono essere valutati nuovamente. Se non si procede a nuove valutazioni, nella nota integrativa è fatta menzione di tale circostanza.
11. Al valore della PARTECIPAZIONE risultante dall'ultimo bilancio approvato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della PARTECIPATA corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa corrispondenti. Se la variazione è in aumento e supera i dividendi riscossi o esigibili, l'eccedenza viene iscritta in una riserva non distribuibile senza interessare il conto economico.
12. Per l'applicazione del metodo sono eliminati i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate tra la banca che redige il bilancio e le imprese controllate riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli,

dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio. Tali eliminazioni possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa, se di importo irrilevante ovvero quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati.

Articolo III.II.4 - Attività non costituenti immobilizzazioni

1. I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzazione. A tale scopo, le banche adottano una metrica valutativa commisurata alla qualità del credito, procedendo a:

- a) svalutazioni analitiche per i crediti dubbi, che tengano conto del deterioramento dell'affidabilità dei singoli debitori;
- b) svalutazioni forfetarie per i crediti "in bonis", che tengano conto dello scadimento qualitativo di insiemi omogenei di debitori (ad es. per comparto economico di appartenenza del debitore) ovvero del rischio storicamente latente nel portafoglio crediti. Sono altresì oggetto di svalutazione forfetaria i crediti non garantiti verso Paesi a rischio per i quali la classificazione tra i crediti dubbi dipende unicamente dalla situazione di difficoltà nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori (rischio paese). L'importo delle svalutazioni forfetarie è indicato in nota integrativa.

2. Il metodo della svalutazione forfetaria può essere utilizzato anche per i crediti dubbi se di ammontare contenuto, determinato sulla base dei criteri stabiliti dall' art. III.II.5, comma 3.

3. I criteri di valutazione di cui ai commi precedenti si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito.

4. E' ammessa la costituzione di fondi nel passivo dello stato patrimoniale, purché tali fondi siano destinati a fronteggiare rischi su crediti solo eventuali. La svalutazione degli elementi dell'attivo è effettuata esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore degli elementi a cui si riferiscono. Pertanto, non è ammessa nel passivo l'iscrizione di fondi rettificativi.

5. Gli STRUMENTI FINANZIARI, non costituenti IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, QUOTATI o non quotati in mercati organizzati, sono valutati al valore di mercato. Quest'ultimo è determinato, per gli STRUMENTI FINANZIARI non quotati in mercati organizzati, sulla base del valore di strumenti analoghi quotati o non quotati ovvero, qualora ciò non sia possibile, sulla base di ragionevoli stime.

6. Agli STRUMENTI FINANZIARI, QUOTATI e non quotati nei mercati organizzati, che rappresentano OPERAZIONI FUORI BILANCIO, si applica il criterio di valutazione di cui al comma 5 del presente articolo, se tali valori non costituiscono IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.

7. Per la valutazione di attività diverse da quelle indicate nei commi precedenti e che non costituiscono immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente articolo.

8. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono essere mantenute se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.

Articolo III.II.5 - Svalutazioni analitiche e forfetarie

1. Le svalutazioni analitiche di cui all'art. III.II.4 comma 1 del presente regolamento sono effettuate avendo riguardo alla capacità dei singoli debitori di assolvere al servizio del debito e di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. A tale scopo è necessario che la banca sia in grado di rilevare con tempestività i segnali di debolezza della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei soggetti affidati, tali da determinare un nuovo valore di presumibile realizzo, individuato tenendo conto anche del grado di copertura assicurato dalle eventuali garanzie (di tipo personale e/o reale) che assistono il credito.

2. Le banche procedono al costante aggiornamento delle informazioni disponibili circa il merito creditizio della propria clientela (tenuto conto delle eventuali azioni, giudiziali o meno, intraprese dalla banca per il recupero del credito), operando le conseguenti riclassificazioni degli affidamenti, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal regolamento, nei portafogli relativi ai crediti dubbi di pertinenza. Le eventuali rettifiche di valore sono determinate, secondo il prudente apprezzamento degli organi amministrativi, in ragione anche della "effettività" e "regolarità" delle garanzie acquisite e del valore corrente dei beni posti a garanzia.

3. Le banche possono effettuare rettifiche di tipo forfetario anche sui crediti dubbi, in alternativa alle svalutazioni di tipo analitico, purché su posizioni di importo contenuto. L'ammontare da considerarsi "contenuto" va riferito sia al singolo credito che all'ammontare dei crediti dubbi oggetto di svalutazione forfetaria. A tale scopo, si considerano di "importo contenuto" i crediti dubbi per i quali siano rispettate le seguenti soglie di significatività:

- valore della singola esposizione lorda non superiore allo 0,5% del patrimonio di vigilanza;
- valore complessivo delle esposizioni lorde oggetto di svalutazione forfetaria non superiore al 5% del patrimonio di vigilanza.

Il valore dei crediti dubbi da considerare ai fini del calcolo dei richiamati tassi di incidenza è al lordo di eventuali svalutazioni analitiche e forfetarie apportate ai crediti.

4. Per i crediti "in bonis" si procede a svalutazioni di tipo forfetario determinando le relative rettifiche a seconda della categoria omogenea di crediti (es. medesimo comparto economico, localizzazione geografica, classe dimensionale, ecc.).

5. Per i crediti (per cassa e di firma) non garantiti verso debitori residenti nei Paesi appartenenti alla zona B si eseguono svalutazioni di tipo forfetario per il rischio Paese. Le esposizioni non sono oggetto di svalutazione forfetaria qualora siano assistite da garanzie reali o personali da parte di soggetti residenti in PAESI DELLA ZONA A e tali garanzie sono dirette esplicitamente a neutralizzare il rischio Paese.

6. I crediti non garantiti verso debitori residenti in PAESI DELLA ZONA B possono essere oggetto di svalutazioni forfetarie qualora fattori di natura economica, finanziaria o politica rendano problematico il rimborso dei crediti, indipendentemente dalle condizioni di solvibilità dei singoli debitori. L'apprezzamento del rischio paese tiene conto della performance sul servizio del debito sovrano (moratorie, accordi di ristrutturazione del debito, ecc.), dell'incremento degli spread pagati sui titoli del debito pubblico, del deterioramento dei rating attribuiti al di sotto del livello "investment grade".

7. Le rettifiche di valore di tipo forfetario sono effettuate sulla base di tutte le evidenze informative disponibili che consentano di apprezzare il livello di rischio della categoria omogenea di crediti considerata e la sua prevedibile evoluzione. Nel determinare tali rettifiche le banche sammarinesi tengono conto delle eventuali svalutazioni analitiche già effettuate con riguardo alle singole posizioni.

8. Ai fini della determinazione delle rettifiche forfetarie possono essere utilizzati indicatori statistici che consentono di apprezzare il grado di irrecuperabilità ritenuto statisticamente "normale" associato a classi del portafoglio crediti ritenute omogenee sotto il profilo della qualità, della tipologia di debitori (settore di attività economica, classe dimensionale, ecc.) ovvero la tipologia di operazioni (durata, garanzia, tassi, ecc.). In assenza di adeguate serie storiche in grado di assicurare robustezza statistica, la svalutazione forfetaria è rimessa al prudente apprezzamento degli organi amministrativi.

9. In coerenza con l'art. VII.IX.11, comma 7, del REGOLAMENTO 2007-07, le metodologie utilizzate per le valutazioni di tipo forfetario devono essere adeguatamente formalizzate e approvate dal Consiglio di Amministrazione delle banche segnalanti. Eventuali variazioni apportate nel tempo alle suddette metodologie devono essere preventivamente documentate, motivate e sottoposte alle valutazioni dell'organo consiliare.

10. Nelle riduzioni di valore, connesse alle svalutazioni forfetarie, relative a crediti acquisiti a un valore inferiore a quello nominale, le banche sammarinesi tengono conto dello sconto ottenuto nell'acquisto di detti crediti.

11. I crediti commerciali impagati da almeno 3 mesi, per capitale e/o per interessi, concorrono a determinare l'aggregato crediti non garantiti per l'intero valore nominale.".

Articolo III.II.6 - Operazioni in valuta

1. Le ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DENOMINATE IN VALUTA sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio.

2. Le OPERAZIONI FUORI BILANCIO in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate ovvero, se si tratta di operazioni a termine, al tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per le scadenze corrispondenti alle operazioni oggetto di valutazione.

3. Resta ferma la disposizione di cui all'art. III.I.1, comma 2 in relazione alle OPERAZIONI DI COPERTURA.

4. La differenza tra il valore corrente, determinato ai sensi dei commi precedenti, degli elementi dell'attivo e del passivo e delle OPERAZIONI FUORI BILANCIO e il valore contabile degli stessi elementi e operazioni è inclusa nel conto economico nel saldo della voce 60 "Profitti (perdite) da operazioni finanziarie". Qualora detta differenza sia relativa a OPERAZIONI FUORI BILANCIO di copertura di attività immobilizzate e passività, essa va imputata nelle voci del conto economico 10-20 "Interessi attivi (passivi) e proventi (oneri) assimilati".

PARTE IV

CONTABILIZZAZIONE DELLE SINGOLE POSTE DI BILANCIO

Titolo I

Voci dell'attivo patrimoniale

Articolo IV.I.1 - Criteri generali di contabilizzazione degli elementi dell'attivo patrimoniale

1. I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono contabilizzati in bilancio per l'importo erogato, al netto dei relativi rimborsi. Sono inclusi i crediti per interessi scaduti e non ancora percepiti nonché i crediti per interessi di mora ritenuti recuperabili.

2. Nella Sez. 1 della nota integrativa, dove sono rappresentati i criteri di valutazione delle poste di bilancio, le banche sammarinesi precisano se gli interessi di mora sono sistematicamente contabilizzati solo a far tempo da una certa data, comunque non successiva all'1.01.2008 (da indicare).

3. Gli STRUMENTI FINANZIARI del portafoglio immobilizzato e non immobilizzato sono iscritti nell'attivo per un importo che include (che esclude) le quote maturate delle differenze negative (positive) tra il costo di acquisto e il valore di rimborso alla scadenza degli STRUMENTI FINANZIARI stessi.

4. La determinazione del valore degli STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati è effettuata con riferimento al valore medio dell'ultimo mese prima della valutazione o, in alternativa, con riguardo alla data di chiusura del bilancio. Nella Sez. 1 della nota integrativa le banche precisano il criterio adottato. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. III.I.1, comma 3 del presente Regolamento.

Articolo IV.I.2 - Cassa e altre disponibilità liquide (voce n. 10)

1. La voce comprende le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere, i vaglia, gli assegni circolari e postali nonché i titoli equiparati, le cedole e titoli esigibili a vista. Sono, altresì, comprese le monete e le medaglie da collezione nonché l'oro, l'argento e i valori bollati.

Articolo IV.I.3 - Crediti verso banche (voce n. 20)

1. Nella presente voce figurano tutti i crediti verso banche qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da *STRUMENTI FINANZIARI* che occorre ricondurre nella voce n. 40 "Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito".
2. Tra i crediti verso banche figura il controvalore delle operazioni di riporto e di pronti contro termine, nelle quali la banca cessionaria ha l'obbligo di rivendita a termine dei titoli alla banca cedente. L'importo iscritto è pari al prezzo pagato a pronti. Le attività trasferite a pronti continuano a figurare nel portafoglio della banca cedente.
3. Nella voce "crediti verso banche – a vista" sono ricompresi i saldi contabili a credito registrati sui conti reciproci accesi per servizi resi.

Articolo IV.I.4 - Crediti verso clientela (voce n. 30)

1. Nella presente voce figurano i crediti derivanti da contratti di finanziamento alla clientela, qualsiasi sia la forma tecnica, a condizione che e, nella misura in cui, vi sia stata l'effettiva erogazione del prestito. I crediti non ancora erogati, seppure rilevati tra le evidenze contabili a "data contrattazione", non sono compresi nella presente voce, bensì nella pertinente voce degli impegni. I crediti rappresentati da *STRUMENTI FINANZIARI* sono appostati nella voce 40 "Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito".
2. I versamenti parziali ricevuti a fronte di crediti scaduti o in sofferenza sono portati in diretta riduzione del valore dei crediti stessi. I versamenti ricevuti anticipatamente a fronte di crediti non ancora scaduti devono figurare nelle voci del passivo, "debiti verso clientela" ovvero "altre passività", a seconda che i versamenti stessi siano fruttiferi o meno di interessi.
3. Nella presente voce occorre comprendere anche i crediti derivanti da contratti di leasing finanziario per canoni scaduti e non ancora percepiti e i connessi crediti per interessi di mora.
4. Tra i "crediti verso clientela" figura il controvalore delle operazioni di riporto e di pronti contro termine, nelle quali il cliente ha l'obbligo di riacquisto a termine dei titoli ceduti a pronti alla banca. L'importo iscritto è pari al prezzo pagato a pronti.

Articolo IV.I.5 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito (voce n. 40)

1. Figurano, nella presente voce, tutti gli *STRUMENTI FINANZIARI* di debito presenti nel portafoglio della banca, sia immobilizzati che non immobilizzati, quali i *TITOLI DI STATO*, le obbligazioni, i certificati di deposito e gli altri *STRUMENTI FINANZIARI* a reddito fisso o variabile, indicizzati in base a un parametro predeterminato (ad es. il tasso di interesse interbancario).

2. In conformità al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'eventuale acquisto di obbligazioni proprie non può trovare allocazione nel portafoglio di proprietà della banca e il relativo valore deve essere portato direttamente in diminuzione delle obbligazioni iscritte nel passivo con conseguente variazioni anche delle connesse voci presenti nelle tabelle di nota integrativa.

3. Gli STRUMENTI FINANZIARI sono considerati IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, quindi, assoggettati alle relative regole di valutazione ai sensi del precedente art. III.II.3., solo se destinati a scopi di stabile investimento da parte della banca.

Articolo IV.I.6 - Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale (voce n. 50)

1. La voce include tutti gli STRUMENTI FINANZIARI che hanno natura di titoli di capitale (azioni e quote) non immobilizzati. In essa figurano anche le quote di OIC.

Articolo IV.I.7 - Partecipazioni (voce n. 60) e Partecipazioni in imprese del gruppo bancario (voce n. 70)

1. Nella voce n. 60 rientrano tutti i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, che realizzano una situazione di legame durevole, diverse da quelle di cui al comma successivo.

2. Nella voce n. 70 rientrano le PARTECIPAZIONI detenute in imprese del gruppo bancario di appartenenza.

Articolo IV.I.8 - Immobilizzazioni immateriali (voce n. 80)

1. Sono considerate IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI e figurano nella presente voce gli elementi patrimoniali di cui all'art. I.I.2 del presente regolamento, alla definizione "IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI".

2. L'avviamento può essere contabilizzato solo se acquisito a titolo oneroso. Tale onere, al pari degli altri costi pluriennali, sono iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso specifico del Collegio Sindacale, che è rilasciato in sede di redazione del bilancio.

3. E' incluso tra le immobilizzazioni immateriali anche il costo dei beni immateriali oggetto di contratti di leasing finanziario. Per questi ultimi non è richiesto il consenso specifico del Collegio Sindacale. Nella categoria dei contratti di leasing rientrano anche i beni in attesa di prima locazione (acquistati dalla banca a fronte di un contratto di leasing già stipulato con la clientela) e i beni detenuti a fronte di contratti risolti, il cui importo è dettagliato in apposita sotto voce per distinguere la componente riconducibile alle situazioni di risoluzione per inadempimento del conduttore.

Articolo IV.I.9 - Immobilizzazioni materiali (voce n. 90)

1. Sono considerate IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI e figurano nella presente voce gli elementi patrimoniali di cui all'art. I.I.2 del presente regolamento, alla definizione "IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI".

2. Nella voce rientrano, altresì, gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

3. E' incluso tra le immobilizzazioni materiali il costo dei beni oggetto di contratti di leasing finanziario. Nella categoria dei contratti di leasing rientrano anche i beni in attesa di prima locazione (acquistati dalla banca a fronte di un contratto di leasing già stipulato con la clientela) e i beni detenuti a fronte di contratti risolti, il cui importo è dettagliato in apposita sotto voce per distinguere la componente riconducibile alle situazioni di risoluzione per inadempimento del conduttore.

Articolo IV.I.10 - Capitale sottoscritto e non versato (voce n. 100)

1. Forma oggetto di rilevazione la quota di capitale sottoscritto e non versato.

Articolo IV.I.11 - Azioni o quote proprie (voce n. 110)

1. Nella voce rientrano le azioni proprie acquistate dalla banca. Dell'operazione viene data dettagliata informativa nella nota integrativa.

Articolo IV.I.12 - Altre attività (voce n. 120)

1. Nella presente voce sono rilevate tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dell'attivo. In essa figurano anche eventuali rimanenze (di "saldo debitore") di partite viaggianti e sospese non attribuite ai conti di pertinenza.

2. Sono, inoltre, inclusi i depositi in contante non fruttiferi di interessi presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su CONTRATTI DERIVATI (cd. margini di garanzia). Formano oggetto di rilevazione anche le eventuali rivalutazioni di OPERAZIONI FUORI BILANCIO SU STRUMENTI FINANZIARI, su valute, su tassi di interessi, su indici di borsa o su altre attività, a prescindere dalla finalità se di negoziazione o di COPERTURA.

Articolo IV.I.13 - Ratei e risconti attivi (voce n. 130)

1. I ratei e i risconti sono separatamente indicati nello stato patrimoniale in apposite sottovoci dell'attivo. Le banche rettificano direttamente, in aumento o in diminuzione, i conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti attivi, nei seguenti casi:

- a) nei conti dell'attivo, in relazione agli interessi maturati su crediti e titoli;
- b) nei conti del passivo, in relazione a interessi maturati su debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi "anticipati", ivi compreso il disaggio di emissione sulle obbligazioni e sui certificati di deposito.

2. In ogni caso, le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate in nota integrativa.

3. I ratei e risconti relativi ai differenziali o margini rivenienti da CONTRATTI DERIVATI di copertura del rischio di tasso di interesse delle attività e passività fruttifere di interessi sono considerati in aumento o diminuzione delle predette attività e passività.

Titolo II

Voci del Passivo Patrimoniale

Articolo IV.II.1 - Debiti verso banche (voce n. 10)

1. Nella presente voce figurano tutti i debiti verso banche qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da STRUMENTI FINANZIARI che occorre ricondurre nella voce n. 30.
2. Tra i debiti verso banche figura l'ammontare del controvalore degli STRUMENTI FINANZIARI ricevuto dalla banca cedente a pronti nelle operazioni di pronti contro termine e riporti nelle quali la banca cessionaria assume l'obbligo di rivendita a termine.
3. Nella voce "debiti verso banche – a vista" sono ricompresi i saldi contabili a debito registrati sui conti reciproci accesi per servizi resi.

Articolo IV.II.2 - Debiti verso clientela (voce n. 20)

1. Nella presente voce figurano tutti i debiti verso clientela qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da STRUMENTI FINANZIARI che occorre ricondurre nella voce n. 30.
2. Tra i debiti verso clientela figura l'ammontare del controvalore degli STRUMENTI FINANZIARI ricevuto dalla banca cedente a pronti nelle operazioni di pronti contro termine e riporti nelle quali il cliente cessionario a pronti assume l'obbligo di rivendita a termine.

Articolo IV.II.3 - Debiti rappresentati da strumenti finanziari (voce n. 30)

1. Nella presente voce, oltre alle obbligazioni e ai certificati di deposito, figurano, nella sottovoce "altri strumenti finanziari", le proprie accettazioni negoziate nonché i titoli atipici di cui all'art. II.III.8 del REGOLAMENTO 2007/07.
2. Devono essere ricompresi anche gli STRUMENTI FINANZIARI di debito che, alla data di riferimento del bilancio, risultano scaduti ma non ancora rimborsati.
3. I debiti rappresentati da strumenti finanziari sono esposti al netto dei titoli di debito di propria emissione riacquistati.

Articolo IV.II.4 - Altre passività (voce n. 40)

1. Per la determinazione del contenuto della presente voce è osservata la disposizione prevista per il contenuto speculare della voce "Altre attività". Formano, altresì, oggetto di rilevazione i mezzi di pagamento tratti sulla banca, quali, ad es., gli assegni circolari.

Articolo IV.II.5 - Ratei e Risconti passivi (voce n. 50)

1. Per la determinazione del contenuto della presente voce è osservata la disposizione prevista per il contenuto speculare della voce "Ratei e risconti attivi".

Articolo IV.II.6 - Trattamento di fine rapporto di lavoro (voce n. 60)

1. Nella voce figura l'ammontare complessivo delle quote di TFR destinate ai dipendenti della banca.

Articolo IV.II.7 - Fondi per rischi e oneri (voce n. 70)

1. I fondi per rischi e oneri sono destinati a coprire esclusivamente le perdite, gli oneri o i debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare i valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura delle perdite, degli oneri o dei debiti a fronte dei quali sono stati costituiti.

2. Nella sottovoce a) "fondi di quiescenza e obblighi simili" formano oggetto di rilevazione i fondi di previdenza complementare.

3. Nella sottovoce c) "altri fondi" sono rilevati anche i fondi (diversi dai fondi rischi su crediti) accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base all'articolo III.II.4. del presente Regolamento, sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci 10 e 20 delle Garanzie e Impegni.

Articolo IV.II.8 - Fondi rischi su crediti (voce n. 80)

1. I "Fondi rischi su crediti" includono tutti i fondi che siano destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che, pertanto, non abbiano funzione rettificativa. Di conseguenza tali fondi rientrano, quali componenti positive, nel patrimonio di vigilanza supplementare (cfr. articolo VII.II.3 del REGOLAMENTO 2007/07).

2. Rientrano nella presente voce gli accantonamenti effettuati a valere sui canoni futuri relativi ai contratti di leasing finanziario, destinati anch'essi a fronteggiare rischi di credito solo eventuali.

3. L'alimentazione del fondo rischi su crediti è effettuata mediante appositi accantonamenti a carico del conto economico da indicare nella voce n. 130 "Accantonamenti ai fondi rischi su crediti" e non attraverso destinazione dell'utile di esercizio.

Articolo IV.II.9 - Fondo rischi bancari generali (voce n. 90)

1. Forma oggetto della presente voce il Fondo rischi bancari generali, la cui funzione è quella di coprire il rischio generale d'impresa al quale è esposta la banca. Essendo assimilabile a una riserva patrimoniale, rappresenta una componente positiva del patrimonio di vigilanza di base (cfr. articolo VII.II.2 del REGOLAMENTO 2007/07).

2. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi (variazione netta) fatto registrare dal fondo durante l'esercizio è iscritto, con il pertinente segno algebrico, nella voce 230 del conto economico "Variazione del fondo rischi bancari generali". Pertanto, la costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione del fondo non possono avvenire in sede di attribuzione dell'utile di esercizio.

Articolo IV.II.10 - Passività subordinate (voce n. 100)

1. Nella presente voce figurano le passività subordinate emesse dalla banca, anche sotto forma di titoli (cfr. parte VII del REGOLAMENTO 2007/07).

Articolo IV.II.11 - Capitale sociale (voce n. 110)

1. Nella voce figura l'intero ammontare delle azioni emesse dalla banca. Sono incluse anche le azioni che eventualmente attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari.

Articolo IV.II.12 - Sovrapprezzi di emissione (voce n. 120)

1. Nella voce sono rilevati gli ammontari, quali differenze positive, originati dall'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni.

Articolo IV.II.13 - Riserve (voce n. 130) e Riserve di rivalutazione (voce n. 140)

1. Nella voce 130 sottovoce b), "riserva per azioni proprie", deve essere iscritta la riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto nella voce n. 110 dell'attivo. La quota disponibile di detta riserva, eventualmente costituita in virtù di disposizioni statutarie e/o in base a delibera assembleare, deve essere registrata, rispettivamente, nella sottovoce c), "riserve statutarie", ovvero nella sottovoce d), "altre riserve".

Articolo IV.II.14 - Utili (Perdite) portate a nuovo (voce n. 150)

1. Nella voce figurano gli utili o le perdite portate a nuovo.

Articolo IV.II.15 - Utile (Perdita) d'esercizio (voce n. 160)

1. Nella voce figura il risultato dell'esercizio.

Titolo III
Garanzie e Impegni

Articolo IV.III.1 - Garanzie rilasciate (voce n. 10)

1. Nella presente voce figurano tutte le garanzie personali prestate dalla banca nonché le attività cedute a garanzia di obbligazioni di terzi.

Articolo IV.III.2 - Impegni (voce n. 20)

1. Nella presente voce sono rilevati tutti gli IMPEGNI irrevocabili, a UTILIZZO CERTO O INCERTO, che possono dare luogo a rischi di credito (ad es. i margini disponibili su linee di credito irrevocabili concesse a clientela o banche).
2. Gli impegni derivanti dalla stipula di CONTRATTI DERIVATI, sono valorizzati in relazione al valore nozionale degli stessi.

Titolo IV
Voci di Conto Economico

Articolo IV.IV.1 - Interessi attivi e proventi assimilati (voce n. 10) – Interessi passivi e oneri assimilati (voce n. 20)

1. Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi, i proventi e gli oneri assimilati relativi a crediti, debiti e STRUMENTI FINANZIARI.
2. Nella voce 10 deve figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati durante l'esercizio e la RETTIFICA DI VALORE corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.
3. I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere, secondo il relativo segno algebrico, nel conto economico "pro rata temporis", comprendono, a titolo esemplificativo:
 - a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore o superiore di rimborso alla scadenza degli STRUMENTI FINANZIARI di debito immobilizzati. Tale differenza è portata in diminuzione o aumento degli interessi prodotti dai titoli;
 - b) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari. In tale ambito, rientrano, fra gli aumenti di costo, le quote di competenza dell'esercizio del disagio di emissione su obbligazioni e su certificati di deposito;
 - c) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono, tra le quali le commissioni di massimo scoperto nonché quelle relative all'istruttoria delle pratiche di affidamento che non abbiano diretta natura di rimborso spese sostenute per conto del cliente;
 - d) i proventi e gli oneri relativi ad OPERAZIONI DI COPERTURA di attività e di passività che generano interessi, corrispondenti, nei CONTRATTI DERIVATI, ai differenziali o ai margini, positivi e negativi, maturati sino alla data di chiusura dell'esercizio, sempre che si tratti di contratti o di singole rate scaduti (e) o chiusi (e) entro la suddetta data. Nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali

corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di “swap” oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di “outright” e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi;

- e) i proventi e gli oneri relativi ai CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA PLURIFLUSSO (ad es. IRS) di STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati maturati fino alla data di chiusura dell'esercizio. Nelle predette voci rientrano, altresì, i proventi e gli oneri prodotti nell'anno e originati da CONTRATTI DERIVATI cd. “monoflusso”, di copertura di STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati, con attività sottostante, anche se nozionale, con vita residua non superiore all'anno (ad es. FRA), presumendosi, in tal caso, una copertura dal rischio di tasso;
- f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine di cui all'art. IV.V.3, comma 1. Detti proventi e oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo tel quel a pronti e il prezzo tel quel a termine, sia dei frutti (ad esempio degli interessi) prodotti dalle attività stesse nel periodo di durata dell'operazione.

Articolo IV.IV.2 - Dividendi e altri proventi (voce n. 30)

1. Nella presente voce figurano i dividendi e gli altri proventi derivanti da titoli di capitale e altri titoli assimilati, ivi inclusi i proventi originati da quote di OIC.

Articolo IV.IV.3 - Commissioni attive (voce n. 40) – Commissioni passive (voce n. 50)

1. Nelle presenti voci sono rilevati i proventi e gli oneri, diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c) dell'articolo IV.IV.1, relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla banca (garanzie, servizi di investimento e altri servizi).

Articolo IV.IV.4 - Profitti (perdite) da operazioni finanziarie (voce n. 60)

1. Nella presente voce figurano per sbilancio complessivo:

- a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e FUORI BILANCIO, SU STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati, ivi inclusi i risultati delle valutazioni di tali strumenti. Detto saldo comprende:
 - gli utili e le perdite originate dalla compravendita degli STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati, calcolate tenendo conto delle esistenze iniziali dell'esercizio (valori di bilancio dell'esercizio precedente), dei costi e dei ricavi rivenienti dalle operazioni di acquisto e vendita, ivi comprese le sottoscrizioni di STRUMENTI FINANZIARI all'emissione e i rimborsi di STRUMENTI FINANZIARI scaduti, delle rimanenze finali dell'esercizio. Il risultato della compravendita di STRUMENTI FINANZIARI è riportata al netto degli SCARTI DI EMISSIONE maturati nel periodo di possesso dei medesimi, rientranti nella voce “interessi”;
 - i differenziali e i margini positivi e negativi di CONTRATTI DERIVATI con e senza titolo sottostante che rientrino nel portafoglio non immobilizzato nonché di copertura di STRUMENTI FINANZIARI non

immobilizzati, limitatamente ai CONTRATTI DERIVATI MONOFLUSSO con attività sottostante di durata superiore all'anno, sul presupposto che proteggano dal "rischio di prezzo";

- i risultati delle valutazioni degli STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati, dei contratti di acquisto e vendita non ancora regolati, sia a pronti che a termine, su STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati e dei CONTRATTI DERIVATI con titolo sottostante non ancora scaduti alla fine dell'esercizio rientranti nel portafoglio non immobilizzato sia a scopo di copertura che a scopo di negoziazione. Infine, sono compresi i premi incassati e pagati relativi ad OPZIONI non esercitate e scadute relative all'attività di negoziazione;

b) il saldo tra i profitti e le perdite delle OPERAZIONI, in bilancio e FUORI BILANCIO, su valute, inclusi i risultati delle valutazioni. Rientrano nel predetto saldo:

- gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita di valute;
- i differenziali rivenienti da CONTRATTI DERIVATI SU valute;
- la differenza tra il valore corrente, determinato alla fine dell'esercizio, degli elementi dell'attivo e del passivo e delle OPERAZIONI FUORI BILANCIO denominati in valuta e il valore contabile dei medesimi elementi;
- i premi incassati e pagati relativi ad OPZIONI su valute concluse a scopo di negoziazione.

2. Non formano oggetto di rilevazione i proventi e gli oneri relativi ad OPERAZIONI DI COPERTURA da iscrivere tra gli "interessi", ai sensi dell'art. IV.IV.1..

Articolo IV.IV.5 - Altri proventi di gestione (voce n. 70) – Altri oneri di gestione (voce n. 80)

1. Nelle presenti voci figurano tra l'altro:

- a) gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di PARTECIPAZIONI nell'ambito dell'attività di merchant banking;
- b) i proventi (gli oneri) relativi ai premi incassati (pagati) riguardanti OPZIONI scadute e/o non esercitate, qualora non rientranti nel portafoglio non immobilizzato.

Articolo IV.IV.6 - Spese amministrative (voce n. 90)

1. Nella sottovoce a) "Spese per il personale" sono comprese le spese non rimborsate per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese nonché, ripartite nelle rispettive sottovoci, quelle relative ai salari e gli stipendi, agli oneri sociali, agli oneri rivenienti dal trattamento di fine rapporto e dal trattamento di quiescenza.

2. Sono, altresì comprese le spese nella sottovoce di cui al comma precedente le spese per gli amministratori e i sindaci.

3. Nella sottovoce b) "Altre spese amministrative" devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili ecc), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia

elettrica, cancelleria, trasporti ecc.) i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate).

Articolo IV.IV.7 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali (voci n. 100-110)

1. Nelle presenti voci sono riportate le RETTIFICHE DI VALORE relative alle IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI e MATERIALI.
2. Le presenti voci includono, altresì, le quote per la parte capitale maturate nel corso dell'esercizio, relative ai canoni di locazione dei beni oggetto dei contratti di leasing finanziario.

Articolo IV.IV.8 - Accantonamenti per rischi e oneri (voce n. 120) - Accantonamenti ai fondi rischi su crediti (voce n. 130)

1. Nella voce n. 120 sono iscritti gli accantonamenti ai fondi di cui alla sottovoce "altri fondi" della voce del passivo "Fondi per rischi e oneri", ad eccezione di quelli che fronteggiano perdite di valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (da ricomprendere nella voce "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni").
2. Nella voce n. 130 confluiscono gli accantonamenti diretti ad alimentare il Fondo rischi su crediti.

Articolo IV.IV.9 - Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie ed impegni (voce n. 140)

1. La presente voce comprende le RETTIFICHE DI VALORE effettuate sui crediti in relazione alle perdite accertate sui crediti a seguito di valutazioni analitiche effettuate nel periodo di riferimento e alle perdite sui crediti calcolate forfaitariamente nel periodo di riferimento sia per i crediti in sofferenza che per i crediti non in sofferenza. Nella presente voce confluiscono anche le rettifiche di valore effettuate sui crediti (espliciti e impliciti) per leasing finanziario.
2. Gli accantonamenti per garanzie rilasciate e impegni di cui alla presente voce includono le perdite di valore calcolate sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci "garanzie e impegni".

Articolo IV.IV.10 - Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie ed impegni (voce n. 150)

1. Nella presente voce devono figurare anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.

Articolo IV.IV.11 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie (voce n. 160)

1. In tale voce confluiscono le RETTIFICHE DI VALORE sui titoli immobilizzati, sulle PARTECIPAZIONI, ivi comprese quelle detenute in imprese del gruppo.

Articolo IV.IV.12 - Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie (voce n. 170)

1. La presente voce comprende le RIPRESE DI VALORE effettuate sui titoli immobilizzati e sulle PARTECIPAZIONI, ivi comprese quelle detenute in imprese del gruppo, in precedenza svalutati (e).

Articolo IV.IV.13 - Utile (perdita) delle attività ordinarie (voce n. 180)

1. Nella presente voce figura il saldo dei proventi e degli oneri riportati dalla voce n. 10 alla voce n. 170.

Articolo IV.IV.14 - Proventi straordinari (voce n. 190) – Oneri straordinari (voce n. 200)

1. Nelle presenti voci figurano:

- a) le sopravvenienze attive e passive e le insussistenze di passività (ad esempio, la quota dei fondi ritenuta esuberante) e di attività;
- b) gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, IMMATERIALI e FINANZIARIE (non di debito), ad esclusione di quelli, da ricondurre nelle voci 70 “Altri proventi di gestione” e 80 “Altri oneri di gestione”, per cessioni di PARTECIPAZIONI nell’ambito dell’attività di “merchant banking” o per riscatto di beni dati in locazione finanziaria;
- c) gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di STRUMENTI FINANZIARI immobilizzati (di debito), da calcolare escludendo la differenza tra il costo di acquisto e il valore di rimborso “maturata” sino al momento della vendita stessa, in quanto già imputata ad altre voci del conto economico.

Articolo IV.IV.15 - Utile (perdita) straordinario (voce n. 210)

1. Nella presente voce figura il saldo tra i proventi e gli oneri straordinari (voce n. 190 e voce n. 200).

Articolo IV.IV.16 - Variazione del Fondo rischi bancari generali (voce n. 230)

1. Nella presente voce figura (con l’indicazione del pertinente segno algebrico) il saldo delle dotazioni (accantonamenti) e dei prelievi (utilizzi) del Fondo rischi bancari generali indicato nella voce 90 del passivo.

Articolo IV.IV.17 - Utile (perdita) d'esercizio (voce 240)

1. Nella presente voce figura il saldo dei proventi e degli oneri indicati nella voce da 10 a 230 del conto economico, ad esclusione delle voci n. 180 e 210.

Titolo V

Disposizioni riguardanti la rilevazione in bilancio di determinate operazioni

Articolo IV.V.1 - Trasferimento di strumenti finanziari da un portafoglio all'altro

1. L’allocazione degli STRUMENTI FINANZIARI nei due portafogli di proprietà (immobilizzato/non immobilizzato) è decisa sulla base di apposite “delibere quadro” assunte dal Consiglio di Amministrazione della banca, dirette a individuare le caratteristiche fondamentali dei due comparti, a prevedere l’imputazione dei titoli al momento dell’acquisto e a stabilire i parametri dimensionali assoluti e relativi del portafoglio immobilizzato.

2. Il carattere di stabile investimento che caratterizza gli STRUMENTI FINANZIARI del portafoglio immobilizzato non consente, in linea di principio:

- a) l'impiego degli STRUMENTI FINANZIARI di tale portafoglio nella gestione ordinaria del rischio di liquidità e di mercato, ad eccezione della possibilità di operazioni in pronti contro termine o di smobilizzo temporaneo ad altro titolo (ad es. prestito titoli);
- b) la possibilità di includere detti titoli in portafogli la cui gestione è delegata a terzi.

3. In ipotesi eccezionali, e qualora sia ritenuto dalla banca opportuno per una corretta politica gestionale, è consentito trasferire STRUMENTI FINANZIARI dal portafoglio immobilizzato a quello non immobilizzato e viceversa ovvero procedere a dismissioni anticipate di STRUMENTI FINANZIARI immobilizzati. In tali casi è necessaria la decisione del competente organo amministrativo, pur non essendo necessaria una nuova "delibera quadro", se la nuova composizione del portafoglio risulti coerente con i parametri fissati nell'originaria delibera.

4. Non costituisce ipotesi eccezionale la variazione del valore corrente degli STRUMENTI FINANZIARI indotta dalle ordinarie dinamiche dei mercati finanziari. Viceversa, costituiscono, ad esempio, ipotesi eccezionali il ricambio negli assetti proprietari della banca nonché la ristrutturazione e/o la liquidazione di un ramo aziendale della banca.

5. I trasferimenti di portafoglio producono effetti solo a partire dal bilancio relativo all'esercizio in cui essi sono effettuati.

6. La riallocazione degli STRUMENTI FINANZIARI in altro portafoglio è contabilizzata al valore risultante dall'applicazione, al momento dell'operazione, delle regole valutative del portafoglio di provenienza. I risultati delle valutazioni compiute all'atto dei trasferimenti da un portafoglio all'altro devono essere indicati nelle tavole della nota integrativa relative agli strumenti finanziari immobilizzati e non immobilizzati.

7. Gli STRUMENTI FINANZIARI immobilizzati, oggetto di eventuali cessioni anticipate, non sono preliminarmente trasferiti nel portafoglio di negoziazione e i risultati economici conseguenti a tali cessioni figurano tra le componenti straordinarie del conto economico.

8. Qualora la banca proceda al trasferimento da un portafoglio all'altro ovvero alla dismissione anticipata dal portafoglio immobilizzato, in presenza delle condizioni di cui al comma 3, dell'operazione deve essere fornita adeguata informativa in nota integrativa. In particolare, devono essere rappresentate le motivazioni sottostanti a tale scelta gestionale, devono essere descritti i connotati dell'eccezionalità degli eventi giustificativi e l'influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico.

Articolo IV.V.2 - Portafoglio salvo buon fine, al dopo incasso o scontato

1. Gli effetti e i documenti che le banche sammarinesi ricevono salvo buon fine o al dopo incasso e dei quali le stesse curano il servizio di incasso per conto dei soggetti cedenti devono essere registrati nei conti dello stato patrimoniale (cassa, crediti e debiti verso banche e verso clientela) solo al momento del regolamento (incasso) di tali valori.
2. La data di regolamento è convenzionalmente determinata in relazione a quella in cui matura la valuta economica di addebito o di accredito dei valori stessi su conti intrattenuti con le banche corrispondenti e con i clienti. Se nella contabilità aziendale il portafoglio salvo buon fine è accreditato (addebitato) nei conti correnti dei clienti prima della maturazione della relativa valuta economica, occorre che in bilancio il saldo contabile di tali conti venga depurato degli accrediti (addebiti) la cui valuta non sia ancora giunta a scadenza alla data di chiusura dell'esercizio, attraverso le opportune scritture di rettifica.
3. Le rettifiche di cui al comma precedente e le altre che risultassero necessarie per assicurare il rispetto della presente disciplina devono essere effettuate mediante apposite scritture di riclassificazione che garantiscano la necessaria coerenza tra le evidenze contabili e i conti del bilancio. Eventuali differenze transitorie dipendenti dagli "scarti" fra le diverse valute economiche applicate ai diversi conti sono appostate, a seconda del segno tra le "Altre attività" o tra le "Altre passività".
4. Il portafoglio scontato deve figurare, per un importo corrispondente al c.d. rischio di portafoglio che include anche il rischio per gli effetti riscontati e quello per gli effetti e i documenti scontati e trasmessi per l'incasso a proprie filiali o a terzi, nelle pertinenti voci dell'attivo ("crediti verso banche", "crediti verso clientela"), purché esso abbia scadenza successiva alla data di chiusura dell'esercizio.
5. Agli "incassi" del portafoglio scontato si applicano le medesime disposizioni riguardanti il portafoglio salvo buon fine e quello al dopo incasso.

Articolo IV.V.3 - Operazioni pronti contro termine

1. Le operazioni di pronti contro termine che prevedono l'obbligo per la banca cessionaria di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione devono essere iscritte da parte della stessa come crediti verso il cedente e da parte della banca cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Le attività trasferite a pronti continuano a figurare nel bilancio della banca cedente, che ne indica l'importo nella nota integrativa e non sono registrate nel bilancio del cessionario.
2. Qualora l'operazione di pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà (e non l'obbligo) di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione associato a un corrispondente obbligo di riacquisto da parte del cedente, queste non possono più figurare nel bilancio della banca cedente, ma devono essere iscritte in quello della banca cessionaria. L'impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra gli impegni.

3. Le operazioni a termine su valute e su titoli, le emissioni di obbligazioni nelle quali l'emittente si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, le obbligazioni stesse prima della loro scadenza e le operazioni affini non costituiscono operazioni di pronti contro termine.

Articolo IV.V.4 - Attività cedute o ricevute in garanzia

1. Le attività cedute a terzi in garanzia di obbligazioni proprie o di terzi continuano a figurare nel bilancio del cedente e non sono registrate in quello del cessionario, se si tratta di una banca. Il cedente indica tra le garanzie rilasciate l'importo delle attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti di contante; questi sono iscritti, infatti, come crediti o come debiti (verso la clientela o verso banche, a seconda della controparte) oppure, se infruttiferi, nella voce 110 dell'attivo "Altre attività" o nella voce 40 del passivo "Altre passività".

3. Nella nota integrativa devono essere indicate separatamente le attività cedute e quelle ricevute in garanzia. Per le prime occorre distinguere quelle che garantiscono obbligazioni di terzi (cfr. Tab. 17.1 di cui all'Allegato B) da quelle che garantiscono obbligazioni proprie, riportando, per queste ultime, le voci del passivo a cui si riferiscono (cfr. Tab. 17.3 di cui all'Allegato B).

Articolo IV.V.5 - Operazioni attive di locazione finanziaria

1. La banca registra l'importo dei beni dati in (e di quelli in attesa di) locazione finanziaria nella voce 80 dell'attivo: "Immobilizzazioni immateriali" se il bene è immateriale o nella voce 90 dell'attivo: "Immobilizzazioni materiali" se il bene è materiale.

2. I canoni di locazione maturati nel corso dell'esercizio sono rilevati, per la parte interessi, nella voce interessi attivi e proventi assimilati su crediti, per la parte capitale, nella voce "Altri proventi di gestione". Contestualmente, la banca riduce il valore del bene dato in locazione finanziaria per l'ammontare della quota capitale attraverso l'iscrizione di un costo (pari alla quota capitale) nel conto economico, riducendo, in contropartita, direttamente il valore del bene concesso in locazione.

3. Alla fine dell'esercizio, la voce di costo utilizzata confluisce nelle voci 100 o 110 "Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali" o "materiali", a seconda della natura del bene dato in leasing.

4. Nelle sottovoci "Leasing finanziario" e "Beni in attesa di locazione finanziaria" delle voci 80 e 90 dello stato patrimoniale rifluisce rispettivamente l'importo del credito residuo in linea capitale nei confronti dei conduttori e il credito residuo in linea capitale riferito sia ai beni in attesa di prima locazione sia a quelli rivenienti da contratti risolti, il cui importo, espresso al netto delle rettifiche di valore per deterioramento del merito creditizio, è ulteriormente dettagliato per distinguere la componente riconducibile alle situazioni di risoluzione per inadempimento del conduttore.

I canoni scaduti (e non ancora incassati) sono appostati nell'ambito della voce 30 "Crediti verso clientela" e poi riclassificati nella tabella di nota integrativa, unitamente ai relativi valori di credito residuo, a seconda della natura (in bonis o meno) dell'esposizione.

5. In presenza di anticipi ricevuti dal cliente (conduttore) durante la fase di costruzione del bene oggetto del contratto di leasing finanziario, il valore dell'esposizione verso il locatario è appostato al netto delle predette somme di denaro a condizione che le stesse siano destinate e vincolate all'assolvimento delle obbligazioni contrattuali, senza pertanto obbligo di restituzione da parte della banca.

Articolo IV.V.6 - Opzioni

1. I premi pagati e quelli incassati per l'acquisto e per l'emissione di OPZIONI devono essere patrimonializzati e iscritti, rispettivamente nella voce n. 110 dell'attivo "Altre attività" e nella voce n. 40 del passivo "Altre passività". Non si procede alla patrimonializzazione se il pagamento o l'incasso del premio sono posticipati rispetto alla data di esercizio o alla data di scadenza dell'opzione.

2. Sono inquadrati tra i premi per OPZIONI anche i premi pagati sui DERIVATI SU CREDITI allocati nel portafoglio non immobilizzato.

3. I premi relativi ad OPZIONI esercitate entro il (o al) previsto termine di scadenza sono portati in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, del prezzo delle attività sottostanti, se l'opzione comporta lo scambio di capitali, oppure in diminuzione del differenziale incassato o pagato, se l'opzione non comporta lo scambio di capitali.

4. I premi relativi ad OPZIONI non esercitate e scadute sono registrati nel conto economico nella voce n. 60 "Profitti (perdite) da operazioni finanziarie" o nelle voci n. 70 o 80 "Altri proventi di gestione", "Altri oneri di gestione" a seconda che le OPZIONI medesime rientrino o meno nell'attività di negoziazione.

5. I premi relativi ad OPZIONI non immobilizzate, non ancora scadute in chiusura di esercizio, sono oggetto di valutazione in conformità dei criteri di cui all'art. IV.IV.4 -Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie.

Articolo IV.V.7 - Contratti derivati su crediti

1. I DERIVATI SU CREDITI vanno ricondotti nel portafoglio non immobilizzato qualora vi sia l'intento della banca di detenerli con finalità di negoziazione.

2. Per la banca "protection seller", tali esposizioni sono rilevate nella voce "impegni". Esse figurano, altresì, nella nota integrativa, nelle tabelle di pertinenza, tra gli IMPEGNI A UTILIZZO CERTO. Qualora all'attività a rischio si applichi, ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità, un equivalente creditizio inferiore al 100% gli impegni sottostanti ai DERIVATI SU CREDITI sono indicati convenzionalmente fra gli IMPEGNI a erogare fondi ad UTILIZZO

INCERTO. Il valore oggetto di rilevazione è l'intero valore nozionale, salvo il caso in cui sia stato pattuito contrattualmente un pagamento avente ad oggetto una somma fissa.

3. Per la banca "protection buyer", l'attività a rischio, oggetto di copertura, permane iscritta nel bilancio ed è altresì rilevata tra i crediti garantiti da garanzie personali.

4. I premi ricevuti dalla banca "protection seller" sono rilevati nella voce n. 40 del passivo "Altre passività", qualora i DERIVATI SU CREDITI siano classificati nel portafoglio non immobilizzato, ovvero nella voce n. 40 del conto economico "Commissioni attive", qualora detti derivati siano diversi da quelli classificati nel portafoglio non immobilizzato. I premi corrisposti dalla banca "protection buyer" sono rilevati nella voce 120 dell'attivo "Altre attività", nel caso di derivati classificati nel portafoglio non immobilizzato, ovvero nella voce 50 del conto economico "Commissioni passive", qualora siano derivati diversi da quelli classificati nel portafoglio non immobilizzato.

5. Ai premi di cui al comma precedente, limitatamente al portafoglio non immobilizzato, si applicano, in chiusura di esercizio, i criteri di valutazione disciplinati dal comma 4 dell'art. precedente.

Articolo IV.V.8 - Operazioni di cartolarizzazione

1. Le attività cedute alla SOCIETÀ VEICOLO non devono formare oggetto di rilevazione nell'attivo della banca cedente, qualora la sostanza economica dell'operazione determini l'effettiva traslazione del rischio al cessionario. La rimozione delle attività cedute dallo stato patrimoniale del cedente va effettuata in contropartita del corrispettivo ricevuto.

2. Nell'eventualità in cui il corrispettivo della cessione venga liquidato in modo differito, la banca cedente rileva un credito, sempreché l'importo sia predeterminato e indipendente dall'andamento dell'attivo sottostante, oggetto di cartolarizzazione.

3. Nello stato patrimoniale della banca cedente devono continuare ad essere rilevate le attività oggetto di operazioni di CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA nelle quali si realizza il solo trasferimento del rischio di credito per il tramite di derivati creditizi.

4. Nella rilevazione delle diverse posizioni finanziarie che, di frequente, le banche sammarinesi possono assumere nei confronti delle CARTOLARIZZAZIONI occorre applicare i seguenti criteri:

- a) l'eventuale credito nei confronti della SOCIETÀ VEICOLO prima dell'emissione dei TITOLI ASSET BACKED deve essere segnalato nella voce "Crediti verso clientela";
- b) i titoli in portafoglio "SENIOR", "MEZZANINE" e "JUNIOR" vanno ricondotti nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce "Obbligazioni ed altri titoli di debito: di enti finanziari";

- c) eventuali linee di credito concesse al fine di agevolare la CARTOLARIZZAZIONE devono essere rilevate tra le “garanzie ed impegni”. La quota eventualmente erogata va indicata nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce “Crediti verso clientela”.

5. Nella parte B della nota integrativa le banche sammarinesi forniscono un'adeguata e completa informativa sulle strategie sottostanti all'operatività in CARTOLARIZZAZIONI nonché sui rischi, sulle relative procedure di monitoraggio e sui risultati economici connessi con le posizioni in bilancio e “fuori bilancio” in essere verso le CARTOLARIZZAZIONI.

6. Le perdite derivanti dalle cessioni dei crediti nell'ambito delle OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI sono rilevate nella voce 140 del conto economico “Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie ed impegni”.

Articolo IV.V.9 - Strumenti finanziari strutturati

1. I CONTRATTI DERIVATI incorporati in un contratto “ospite” sono rilevati in contabilità e, quindi, nei conti del bilancio, come STRUMENTI FINANZIARI autonomi qualora le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non siano strettamente connessi con quelli del contratto “ospite” e possa essere autonomamente qualificato come CONTRATTO DERIVATO.

2. I CONTRATTI DERIVATI incorporati non sono rilevati in modo autonomo se il parametro di riferimento del CONTRATTO DERIVATO incorporato è della medesima natura di quello che determina i flussi di cassa dello strumento “ospite” ovvero se il contratto preveda clausole di indicizzazione collegate al tasso di inflazione ovvero OPZIONI di rimborso anticipato.

PARTE V

NOTA INTEGRATIVA

Titolo I

Norme generali di compilazione della nota integrativa

Articolo V.I.1 - Struttura e regole di compilazione

1. La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

- a) parte A) – Criteri di valutazione;
- b) parte B) – Informazioni sullo stato patrimoniale;
- c) parte C) – Informazioni sul conto economico;
- d) parte D) – Altre informazioni.

2. La nota integrativa deve essere redatta conformemente allo schema di cui all'Allegato B, seguendo le istruzioni riportate nel medesimo allegato.

3. Le istruzioni dettate per la compilazione delle singole tabelle non sono riportate dalle banche sammarinesi nella nota integrativa.

4. La finalità della nota integrativa è quella di fornire ai lettori del bilancio informazioni aggiuntive, anche di natura qualitativa, disaggregando le singole voci di bilancio e rappresentando le dinamiche che le hanno interessate.

5. Ogni parte della nota integrativa illustra singoli aspetti della gestione aziendale. Essa si compone, tra l'altro, di tabelle redatte sulla base delle presenti istruzioni anche quando siano avvalorate solo alcune delle voci. Ogni sezione presente all'interno delle singole parti contiene note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.

6. La nota integrativa può essere redatta in migliaia di euro.

7. Nelle tabelle che prevedono indicazioni di dettaglio delle componenti di singole voci, le stesse, qualora non siano esplicitate nella tabella, sono indicate in ordine di importo decrescente fino alla copertura dell'80% del totale della voce, raggruppando, sotto l'indicazione "altre" la restante quota non dettagliata.

Articolo V.I.2 - Conti d'ordine

1. Nella tabella relativa ai conti d'ordine, gli STRUMENTI FINANZIARI sono ricondotti alle voci di pertinenza, tra loro alternative, sulla base dei contratti sottoscritti con la clientela, rispettivamente di gestione patrimoni, custodia e amministrazione, convenzione di trust e convenzione di banca depositaria.

2. I menzionati STRUMENTI FINANZIARI sono rilevati nei conti d'ordine al valore di mercato.

3. La valutazione dei beni detenuti in trust è effettuata sulla base dei criteri definiti dall'art. 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 51. Il valore di detti beni è sinteticamente indicato nella tab. n. 19.2 della Nota Integrativa.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I

Efficacia del regolamento

Articolo VI.I.1 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a partire dalla redazione del bilancio 2009.

Articolo VI.I.2 - Abrogazione della normativa previgente

1. Ai sensi dell'art. 157, comma 5 della LISF, per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni relative ai bilanci di esercizio delle banche contenute nella legge 12 febbraio 1986, n. 21.

2. Ai sensi dell'art. 157, comma 4 della LISF, per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le precedenti disposizioni di vigilanza, relative al bilancio di esercizio, di cui alla Circolare n. 9 dell'11 aprile 1986, alla Lettera Uniforme n. 74 del 26 settembre 1996 e alla circolare 2008/02 in materia di criteri di valutazione di alcuni attivi nel bilancio di esercizio dell'impresa bancaria.



ALLEGATI

Al Regolamento sulla redazione del bilancio di esercizio delle banche

anno 2008 / numero 02



ALLEGATO

A

Schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico

Allegato A

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Voci dell'attivo		t	t-1
10.	Cassa e disponibilità liquide		
20.	Crediti verso banche		
	a) a vista		
	b) altri crediti		
30	Crediti verso clientela		
	a) a vista		
	b) altri crediti		
40.	Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito		
	a) di emittente pubblici		
	b) di banche		
	c) di enti (imprese) finanziari (e)		
	d) di altri emittenti		
50.	Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale		
60.	Partecipazioni		
	a) Imprese finanziarie		
	b) Imprese non finanziarie		
70.	Partecipazioni in imprese del gruppo bancario		
	a) Imprese finanziarie		
	b) Imprese non finanziarie		
80.	Immobilizzazioni immateriali *		
	a) Leasing finanziario		
	b) Beni in attesa di locazione		
	- di cui rivenienti da contratti di leasing risolti		
	- di cui per inadempimento del conduttore		
	c) Avviamento		
	d) Altre immobilizzazioni immateriali		
90.	Immobilizzazioni materiali *		
	a) Leasing finanziario		
	b) Beni in attesa di locazione finanziaria		
	- di cui beni rivenienti da contratti di leasing risolti		
	- di cui per inadempimento del conduttore		
	c) Beni immobili		
	d) Altre immobilizzazioni materiali		
100.	Capitale sottoscritto e non versato		
110.	Azioni o quote proprie		
120.	Altre attività		
130.	Ratei e risconti attivi		
	a) ratei attivi		
	b) risconti attivi		
140.	Totale attivo		

* L'appostazione degli importi relativi al credito residuo dei leasing è al netto dei relativi ammortamenti e delle rettifiche di valore in relazione al merito creditizio.

segue: **STATO PATRIMONIALE**

PASSIVO

Voci del passivo		t	t-1
10.	Debiti verso banche		
	a) a vista		
	b) a termine o con preavviso		
20.	Debiti verso clientela		
	a) a vista		
	b) a termine o con preavviso		
30.	Debiti rappresentati da strumenti finanziari		
	a) obbligazioni		
	b) certificati di deposito		
	c) altri strumenti finanziari		
40.	Altre passività		
	- <i>di cui</i> assegni in circolazione e titoli assimilati		
50.	Ratei e risconti passivi		
	a) ratei passivi		
	b) risconti passivi		
60.	Trattamento di fine rapporto di lavoro		
70.	Fondi per rischi e oneri		
	a) fondi di quiescenza e obblighi simili		
	b) fondi imposte e tasse		
	c) altri fondi		
80.	Fondi rischi su crediti		
90.	Fondo rischi bancari generali		
100.	Passività subordinate		
110.	Capitale sociale		
120.	Sovrapprezzi di emissione		
130.	Riserve		
	a) riserva ordinaria		
	b) riserva per azioni proprie		
	c) riserve straordinarie		
	d) altre riserve		
140.	Riserve di rivalutazioni		
150.	Utili (Perdite) portate a nuovo		
160.	Utile (Perdita) di esercizio		
170.	Totale passivo		

Allegato A

segue: **STATO PATRIMONIALE**

GARANZIE E IMPEGNI

	Voci	t	t-1
10.	Garanzie rilasciate		
	- <i>di cui:</i>		
	a) accettazioni		
	b) altre garanzie		
20.	Impegni		
	- <i>di cui:</i>		
	a) utilizzo certo		
	- <i>di cui:</i> strumenti finanziari		
	b) a utilizzo incerto		
	- <i>di cui:</i> strumenti finanziari		
	c) altri impegni		
	Totale		

Allegato A

CONTO ECONOMICO

Voci del conto economico		t	t-1
10.	Interessi attivi e proventi assimilati a) su crediti verso banche b) su crediti verso clientela c) su titoli di debito		
20.	Interessi passivi e oneri assimilati a) su debiti verso banche b) su debiti verso clientela c) su debiti rappresentati da titoli - <i>di cui</i> su passività subordinate		
30.	Dividendi e altri proventi a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile b) su partecipazioni c) su partecipazioni in imprese del gruppo		
40.	Commissioni attive		
50.	Commissioni passive		
60.	Profitti (perdite) da operazioni finanziarie		
70.	Altri proventi di gestione		
80.	Altri oneri di gestione		
90.	Spese amministrative: a) Spese per il personale - salari e stipendi - oneri sociali - trattamento di fine rapporto - trattamento di quiescenza e obblighi simili - amministratori e sindaci - altre spese per il personale b) Altre spese amministrative		
100.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali		
110.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali		
120.	Accantonamenti per rischi e oneri		
130.	Accantonamenti ai fondi rischi su crediti		
140.	Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni		
150.	Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni		
160.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie		
170.	Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie		
180	Utile (perdita) delle attività ordinarie		
190.	Proventi straordinari		
200.	Oneri straordinari		
210	Utile (perdita) straordinario		
220.	Imposte dell'esercizio		
230.	Variazione del Fondo rischi bancari generali		

240.	Utile (perdita) dell'esercizio		
------	--------------------------------	--	--



ALLEGATO

B

Schemi di Nota Integrativa e istruzioni per la compilazione

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE BANCHE

PARTE A – CRITERI DI VALUTAZIONE

Sezione 1 – Illustrazione dei criteri di valutazione.

1. Nella presente sezione le banche sammarinesi:

- a) illustrano i criteri adottati nelle valutazioni di bilancio, nelle RETTIFICHE DI VALORE, nelle RIPRESE DI VALORE e nelle rivalutazioni;
- b) forniscono spiegazioni qualora siano modificati, rispetto al precedente esercizio, i criteri di contabilizzazione e di valutazione delle poste di bilancio, in particolare, in ordine ai motivi della modifica e ai riflessi della stessa sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;
- c) motivano le modifiche eventualmente apportate ai criteri di ammortamento nonché l'esercizio della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;
- d) forniscono eventuali informazioni relative ai criteri di valutazione delle PARTECIPAZIONI.

Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti

1. Nella presente sezione devono essere spiegati i motivi e indicati separatamente gli importi delle eventuali RETTIFICHE DI VALORE e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico nonché, se di importo apprezzabile, sul futuro onere fiscale.

PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

1. **Cassa e disponibilità liquide** (voce 10 dell'attivo)

Tabella 1.1: dettaglio della voce 10 "Cassa e disponibilità liquide".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 1.1:

Fornire dettagli sulla composizione della voce 10.

	31.12.t		31.12.t-1		Variazioni	
	importo	%	importo	%	importo	%
Cassa e disponibilità liquide:						
...						
Totale						

2. **Crediti verso banche** (voce 20 dell'attivo)

Tabella 2.1: dettaglio della voce 20 "Crediti verso banche".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 2.1:

Fornire dettagli sulla composizione della voce 20 per forme tecniche.

	31.12.t		31.12.t-1		Variazione	
	In euro	In valuta	In euro	In valuta	importo	%
Crediti verso banche:						
A) A vista						
A1. Conti reciproci accesi per servizi resi						
A2. C/c attivi						
A3. Altri						
B) Altri crediti						
B1. Depositi vincolati						
B2. C/c attivi						
B3. PCT e riporti attivi						
B4. Altri						
Totale						

Tabella 2.2: situazione dei crediti per cassa verso banche.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 2.2:

Indicare la situazione dei crediti per cassa in essere alla data di riferimento del bilancio.

- RETTIFICHE DI VALORE complessive: rappresentano per ciascuna categoria di crediti indicati nella tavola, l'insieme delle svalutazioni operate contabilmente nel corso degli anni sui crediti stessi, esistenti a fine periodo, sia in modo analitico (cioè su singole posizioni di credito) sia in via forfetaria su insiemi omogenei di crediti e per il rischio Paese.
- Esposizione netta: corrisponde, per ciascuna categoria, all'importo dei crediti indicato nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio.
- Esposizione lorda: si ragguaglia alla somma dell'esposizione netta e delle RETTIFICHE DI VALORE complessive.
- Crediti in bonis: sono rappresentati dalle esposizioni non ricomprese nei crediti dubbi.

31.12.t	31.12.t-1
----------------	------------------

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

Categorie / Valori	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
A) Crediti dubbi						
A1. Sofferenze A2. Incagli A3. Crediti Ristrutturati						
A4. Crediti scaduti/sconfinati A5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio						
B) Crediti in bonis						
Totale						

Tabella 2.3: dinamica dei crediti dubbi verso banche.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 2.3:

Si devono rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l'esercizio nell'ammontare delle esposizioni lorde. In particolare, nelle sottovoci:

- **Interessi di mora:** occorre indicare quelli maturati nell'esercizio al lordo della quota ritenuta non recuperabile;
- **Altre variazioni in aumento/in diminuzione:** si devono includere tutte le variazioni dell'esposizione lorda iniziale riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti (eventuali variazioni del valore dei crediti in valuta dipendenti dalle oscillazioni dei tassi di cambio, ecc). Quando l'importo di una variazione è significativo, occorre fornire dettagli informativi in calce alla tavola.

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti ristrutturati	Crediti scaduti/sconfinanti	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio
A) Esposizione lorda iniziale - <i>di cui:</i> per interessi di mora					
B) Variazioni in aumento B1. ingressi da crediti in bonis B2. interessi di mora B3. altre variazioni in aumento					
C) Variazioni in diminuzione C1. uscite verso crediti in bonis C2. cancellazioni C3. incassi C4. realizzi per cessioni C5. altre variazioni in diminuzione					
D) Esposizione lorda finale al 31.12.t - <i>di cui:</i> per interessi di mora					

Tabella 2.4: dinamica delle rettifiche di valore complessive dei “Crediti verso banche”.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 2.4:

Si devono rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nell'ammontare delle RETTIFICHE DI VALORE sui crediti per cassa. In particolare nelle sottovoci:

- RETTIFICHE DI VALORE (sottovoce B1 della tabella): si deve indicare l'importo corrispondente a quello indicato per i crediti per cassa nella omonima voce del conto economico incrementato dell'importo degli interessi di mora ritenuti irrecuperabili;
- Variazioni in aumento: occorre rilevare anche l'ammontare delle rettifiche di valore corrispondenti alla quota giudicata non recuperabile degli interessi di mora.

Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti ristrutturati	Crediti scaduti/ sconfinanti	Crediti non garantiti verso paesi a rischio	Crediti in bonis
A) Rettifiche di valore iniziali						
B) Variazioni in aumento B1. Rettifiche di valore - <i>di cui</i> : per interessi di mora B2. Utilizzi dei fondi rischi su crediti B3. Trasferimenti da altre categorie di crediti B4. Altre variazioni in aumento						
C) Variazioni in diminuzione C1. Riprese di valore da valutazione - <i>di cui</i> : per interessi di mora C2. Riprese di valore da incasso - <i>di cui</i> : per interessi di mora C3. Cancellazioni C4. Trasferimenti ad altre categorie di crediti C5. Altre variazioni in diminuzione						
D) Rettifiche di valore finali al 31.12.t - <i>di cui</i> : per interessi di mora						

Tabella 2.5: composizione dei “Crediti verso banche” in base alla vita residua.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 2.5:

La vita residua corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla durata residua delle singole rate.

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

SCADENZA	31.12.t	31.12.t-1
A vista		
Da 1 a 3 mesi		
Da 3 mesi a 6 mesi		
Da 6 mesi a 1 anno		
Da 1 anno a 18 mesi		
Da 18 mesi a 2 anni		
Da 2 anni a 5 anni		
Più di 5 anni		
Scadenza non attribuita		
Totale		

3. Crediti verso clientela (voce 30 dell'attivo)

Tabella 3.1: dettaglio della voce 30 "Crediti verso clientela".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 3.1:

Fornire dettagli sulla composizione della voce 30 per forme tecniche.

	31.12.t		31.12.t-1		Variazioni	
	In euro	In valuta	In euro	In valuta	importo	%
A) A vista/a revoca: A1. C/c attivi A2. Altri						
B) Altri crediti: B1. C/c attivi B2. Portafoglio scontato e s.b.f. B3. PCT e riporti attivi B4. Altri finanziamenti						
Totale						

Tabella 3.2: crediti verso clientela garantiti.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 3.2:

Indicare l'importo dei "Crediti verso clientela" assistiti, in tutto o in parte, da garanzie reali o personali. Per i crediti parzialmente garantiti è indicato solo l'ammontare garantito.

La voce "B) Da Pegno su:"

- "depositi contante": include i crediti assistiti da pegno su conti correnti, depositi a risparmio e, convenzionalmente, anche quelli emessi dall'ente segnalante e depositati presso lo stesso;
- "titoli": ricomprende tutti i crediti assistiti da pegno su strumenti finanziari;
- "altri valori": include tutti i crediti assistiti da pegno non riconducibili alle voci precedenti."

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			importo	%
A) Da ipoteche				
B) Da pegno su: 1. depositi contanti 2. titoli				

3. altri valori				
C) Da garanzie di: 1. Stati 2. altri enti pubblici 3. banche 4. altre imprese finanziarie 5. altri operatori				
Totale				

Tabella 3.3: situazione dei crediti per cassa verso clientela.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 3.3:

Indicare la situazione dei crediti per cassa, ivi compresi i crediti rivenienti dalle operazioni di leasing finanziario in essere alla data di riferimento del bilancio.

- **Rettifiche di valore complessive:** rappresentano per ciascuna categoria di crediti indicati nella tavola, l'insieme delle svalutazioni operate contabilmente, nel corso degli anni, sui crediti stessi sia in modo analitico (cioè su singole posizioni di credito) sia in via forfetaria su insiemi omogenei di crediti e per il rischio Paese. Con riguardo ai crediti per contratti derivanti da operazioni di leasing le rettifiche di valore, in presenza di un deterioramento della capacità di rimborso e della situazione economico patrimoniale del conduttore e degli eventuali garanti, riguardano sia i crediti espliciti, iscritti tra i crediti verso clientela, sia i crediti impliciti (credito residuo).
- **Esposizione netta:** corrisponde, per ciascuna categoria, all'importo dei crediti indicato nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio.
- **Esposizione lorda:** si ragguaglia alla somma dell'esposizione netta e delle RETTIFICHE DI VALORE complessive.
- **Crediti in bonis:** sono rappresentati dalle esposizioni nei confronti di soggetti che non presentano allo stato attuale, specifici rischi di insolvenza.

La sotto voce "di cui da operazioni di leasing": corrisponde per ciascuna categoria all'ammontare del leasing finanziario e dei beni in attesa di locazione e include sia il credito residuo (credito implicito) sia il canone scaduto e non incassato (credito esplicito).

Nel caso di contratti risolti per inadempimento del conduttore l'esposizione complessiva (valori relativi ai canoni scaduti e al credito residuo) è appostata alla voce sofferenze.

Le voci dei totali della seguente tabella non coincidono necessariamente con i dati riportati negli schemi di bilancio tra i crediti verso clientela, tenuto conto dell'indicazione dei crediti originati dall'attività di locazione finanziaria. Infatti, detti crediti sono rappresentati in bilancio tra le immobilizzazioni (cfr. anche tabelle 7.1, 8.1, 26.1 e 26.2).

Categorie / Valori	31.12.t			31.12.t-1		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
A) Crediti dubbi - di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

A1. Sofferenze - <i>di cui</i> rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
A2. Incagli - <i>di cui</i> rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
A3. Crediti ristrutturati - <i>di cui</i> rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
A4. Crediti scaduti/sconfinanti - <i>di cui</i> rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
A5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio						
B) Crediti in bonis - <i>di cui</i> rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
Totale						

Tabella 3.4: dinamica dei crediti dubbi verso clientela.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 3.4:

Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l'esercizio nell'ammontare delle esposizioni lorde. In particolare nelle sottovoci:

- Interessi di mora: occorre indicare quelli maturati nell'esercizio al lordo della quota ritenuta non recuperabile;
- Altre variazioni in aumento/in diminuzione: si devono includere tutte le variazioni dell'esposizione lorda iniziale riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti (eventuali variazioni del valore dei crediti in valuta dipendenti dalle oscillazioni dei tassi di cambio, ecc). Quando l'importo di una variazione è significativo, occorre darne esplicita evidenza nella tavola oppure in calce alla stessa.

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti ristrutturati	Crediti scaduti/sconfinanti	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio
A) Esposizione lorda iniziale - <i>di cui</i> : per interessi di mora					
B) Variazioni in aumento					
B1. Ingressi da crediti in bonis					
B2. Interessi di mora					
B3. Altre variazioni in aumento					

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

C) Variazioni in diminuzione					
C1. Uscite verso crediti in bonis					
C2. Cancellazioni					
C3. Incassi					
C4. Realizzi per cessioni					
C5. Altre variazioni in diminuzione					
D) Esposizione lorda finale al 31.12.t					
- <i>di cui</i> : per interessi di mora					

Tabella 3.5: dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti verso clientela.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 3.5:

Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nell'ammontare delle RETTIFICHE DI VALORE complessive sui crediti per cassa. In particolare nelle sottovoci:

- RETTIFICHE DI VALORE (sottovoce B1 della tabella): si deve indicare l'importo corrispondente a quello indicato per i crediti per cassa nella omonima voce del conto economico incrementato dell'importo degli interessi di mora ritenuti irrecuperabili;
- Variazioni in aumento: occorre rilevare anche l'ammontare delle RETTIFICHE DI VALORE corrispondenti alla quota giudicata non recuperabile degli interessi di mora.

Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti ristrutturati	Crediti scaduti	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio	Crediti in bonis
A) Rettifiche complessive iniziali						
B) Variazioni in aumento						
B1. Rettifiche di valore - <i>di cui</i> : per interessi di mora						
B2. Utilizzi dei fondi rischi su crediti						
B3. Trasferimenti da altre categorie di crediti						
B4. Altre variazioni in aumento						
C) Variazioni in diminuzione						
C1. Riprese di valore da valutazione - <i>di cui</i> : per interessi di mora						
C2. Riprese di valore da incasso - <i>di cui</i> : per interessi di mora						
C3. Cancellazioni						
C4. Trasferimenti ad altre categorie di crediti						
C5. Altre variazioni in diminuzione.						

D) Rettifiche di valore complessive finali al 31.12.t - <i>di cui</i> : per interessi di mora						
---	--	--	--	--	--	--

Tabella 3.6: composizione dei “Crediti verso clientela” in base alla vita residua.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 3.6:

La vita residua corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla durata residua delle singole rate e va segnalato l'importo delle singole rate con scadenza nelle relative fasce temporali comprensivo di capitale e interessi. Per quanto concerne i crediti in sofferenza, non essendo possibile riferirsi alla vita residua originaria del credito fissata contrattualmente, va eseguita l'appostazione nella voce “Scadenza non attribuita”.

SCADENZA	31.12.t	31.12.t-1
A vista		
Da 1 a 3 mesi		
Da 3 mesi a 6 mesi		
Da 6 mesi a 1 anno		
Da 1 anno a 18 mesi		
Da 18 mesi a 2 anni		
Da 2 anni a 5 anni		
Più di 5 anni		
Scadenza non attribuita		
Totale		

Tabella 3.7: composizione dei “Crediti verso clientela” (valori netti) per settore di attività economica.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 3.7:

Nella presente tabella i crediti riconducibili alle famiglie consumatrici e produttrici vanno appostati nella voce “Famiglie”.

Sono inclusi i crediti per leasing (leasing finanziario e beni in attesa di locazione).

	31/12/t	31/12/t-1
a) Governo e settore pubblico		
b) Imprese finanziarie		
c) Imprese non finanziarie		
- Industria		
- Edilizia		
- Servizi		
- Altro		
d) Famiglie		

e) Altri		
----------	--	--

4. Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito e azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale (voci: 40 – 50 dell'attivo)

Tabella 4.1: composizione degli strumenti finanziari immobilizzati e non immobilizzati.

Al 31.12.t		
Voci \ Valori	Immobilizzati	Non immobilizzati
Obbligazioni ed altri strumenti finanziari di debito:		
a) di emittenti pubblici		
b) di banche		
c) di enti (Imprese) finanziari (e)		
d) di altri emittenti		
Azioni quote ed altri strumenti finanziari di capitale		
...		
...		
...		
Totale		

Tabella 4.2: dettaglio degli “strumenti finanziari immobilizzati”.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 4.2:

Il valore di mercato degli STRUMENTI FINANZIARI va calcolato sulla base:

- delle relative quotazioni, per gli STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI in mercati organizzati;
- dell'andamento del mercato per gli altri STRUMENTI FINANZIARI.

Tra gli STRUMENTI FINANZIARI di debito figurano anche i TITOLI DI STATO (emessi da Stati esteri appartenenti alla Zona A)

Tra gli STRUMENTI FINANZIARI di capitale immobilizzati figurano anche le quote immobilizzate degli OIC.

Voci \ Valori	31.12.t		31.12.t-1	
	Valore di bilancio	Valore di mercato	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Strumenti finanziari di debito				
1.1 Obbligazioni				
- quotate				
- non quotate				
1.2 Altri strumenti finanziari di debito				
- quotati				
- non quotati				
2. Strumenti finanziari di capitale				
- quotati				
- non quotati				
Totale				

Tabella 4.3: variazioni annue degli strumenti finanziari immobilizzati.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 4.3:

- Esistenze iniziali: corrispondono al valore dei STRUMENTI FINANZIARI immobilizzati iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente.
- Acquisti: includono anche le sottoscrizioni degli STRUMENTI FINANZIARI in emissione.
- RIPRESE DI VALORE: consistono nel ripristino del valore degli STRUMENTI FINANZIARI in precedenza svalutati.
- RETTIFICHE DI VALORE: corrispondono alle svalutazioni operate nell'anno. Le svalutazioni durature, di cui all'art. III.II.3, comma 1, sono riportate nell'apposito di cui.
- Rimanenze finali: corrispondono alla differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro e coincidono con il valore iscritto nel bilancio.

	31.12.t	31.12.t-1
Esistenze iniziali		
Aumenti:		
1. Acquisti		
- di cui: strumenti finanziari di debito		
2. Riprese di valore		
3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato		
4. Altre variazioni		
Diminuzioni:		
1. Vendite		
- di cui: strumenti finanziari di debito		
2. Rimborsi		
3. Rettifiche di valore		
- di cui: svalutazioni durature		
4. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato		
5. Altre variazioni		
Rimanenze finali		

Tabella 4.4: dettaglio degli "strumenti finanziari non immobilizzati".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 4.4:

Per la compilazione della presente tabella si rammenta che il valore di bilancio coincide con il valore di mercato.

	31.12.t	31.12.t-1
Voci \ Valori	Valore di mercato	Valore di mercato
1. Strumenti finanziari di debito		
1.1 Obbligazioni		
- quotate		
- non quotate		
1.2 Altri strumenti finanziari di debito		
- quotati		
- non quotati		
2. Strumenti finanziari di capitale		
- quotati		
- non quotati		
Totale		

Tabella 4.5: variazioni annue degli “strumenti finanziari non immobilizzati”.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 4.5:

- Esistenze iniziali: corrispondono al valore degli STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente.
- Acquisti e Vendite: includono esclusivamente i contratti di compravendita con terzi, regolati nel corso dell'esercizio, di STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati. Essi comprendono anche le sottoscrizioni di STRUMENTI FINANZIARI in emissione e i rimborsi di STRUMENTI FINANZIARI scaduti.
- RIPRESE DI VALORE: consistono nel ripristino del valore di STRUMENTI FINANZIARI in precedenza svalutati.
- RETTIFICHE DI VALORE: corrispondono alle svalutazioni operate nell'anno.
- Rimanenze finali: corrispondono alla differenza tra le “esistenze iniziali” e gli “aumenti” dell'esercizio, da un lato, e le “diminuzioni” dell'esercizio, dall'altro e coincidono con il valore iscritto nel bilancio.

	31.12.t	31.12. t-1
Esistenze iniziali		
Aumenti:		
1. Acquisti		
- di cui: strumenti finanziari di debito		
- di cui: strumenti finanziari di capitale		
2. Riprese di valore e rivalutazioni		
3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato		
4. Altre variazioni		
Diminuzioni:		
1. Vendite e rimborsi		
- di cui: strumenti finanziari di debito		
- di cui: strumenti finanziari di capitale		
2. Rettifiche di valore e svalutazioni		
3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato		
4. Altre variazioni		
Rimanenze finali		

5. Operazioni su azioni proprie (voce 110 dell'attivo)

Tabella 5.1: composizione azioni sociali.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 5.1:

La valorizzazione della voce 110 dell'attivo indica la presenza in proprietà di azioni proprie ed in tal caso deve essere compilata la seguente tabella e ad integrazione della stessa devono essere illustrate le eventuali operazioni su azioni sociali poste in essere nell'esercizio.

	Numero azioni	% sul capitale	Valore nominale	Importo di negoiazione
Valori al 31.12.t-1				
Acquisti				
Vendite				
Valori al 31.12.t				
Utile/perdita				
Utile/perdita di negoziazione nell'esercizio su azioni proprie				

6. Partecipazioni (voci 60 - 70 dell'attivo)

Tabella 6.1: partecipazioni.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 6.1:

Sono fornite informazioni per ciascuna società nella quale la banca detiene una PARTECIPAZIONE a prescindere dalla percentuale di interessenza posseduta.

Per ciascuna delle società partecipate sono indicate la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'attività svolta, l'importo dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Alla compilazione della presente tabella non si applica la disposizione di cui all'art. V.I.1, comma 7.

Il patrimonio netto della partecipata è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve ovvero deducendo la perdita.

Denominazioni	Sede	Patrimonio netto	Attività svolta	Utile / perdita	Quota %	Valore di bilancio
A. Imprese del gruppo bancario rilevante						
1. ...						
2. ...						
3. ...						
...						
B. Altre imprese controllate						
1. ...						
2. ...						
3. ...						
....						
C. Altre imprese partecipate						
1. ...						
2. ...						
3. ...						
...						

Tabella 6.2: confronto tra valutazione al patrimonio netto e valutazione al costo (voci 60 e 70).

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 6.2:

Sono fornite indicazioni nella presente tabella qualora la valutazione al costo delle PARTECIPAZIONI detenute sia maggiore del valore della corrispondente quota del patrimonio netto della partecipata.

Tale maggior valore è oggetto di commento in calce alla presente tabella.

Denominazione	Attività svolta	Capitale sociale	Quota %	Quota patrimonio netto (a)	Quota valore di bilancio (b)	Raffronti (a) – (b)

Tabella 6.3: composizione della voce 60 "Partecipazioni".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 6.3:

Ad integrazione dei dati riportati nelle tabelle precedenti, illustrare le variazioni più significative verificatesi nell'esercizio.

	31.12.(t)	31.12.(t-1)
In banche		
- quotate		
- non quotate		
In altre imprese Finanziarie		
- quotate		
- non quotate		
Altre		
- quotate		
- non quotate		
Totale		

Tabella 6.4: variazioni annue della voce 60 "Partecipazioni".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 6.4:

- Esistenze iniziali: corrispondono al valore delle PARTECIPAZIONI iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente.
- Acquisti: includono anche le sottoscrizioni a titolo oneroso di nuove azioni o quote.
- RIPRESE DI VALORE: consistono nel ripristino del valore di PARTECIPAZIONI in precedenza svalutate.
- Altre variazioni: sono inclusi gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonché i trasferimenti dalla voce 60 (partecipazioni) alla voce 70 (partecipazioni in imprese del gruppo) o alla voce 50 (azioni, quote ed altri titoli di capitale) e viceversa; l'importo di tali trasferimenti è indicato separatamente.
- RETTIFICHE DI VALORE: corrispondono alle svalutazioni durature operate nell'anno;
- Rimanenze finali: rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro e corrispondono al valore iscritto nel bilancio.
- Rivalutazioni totali e rettifiche totali: deve figurare l'importo di tutte le rivalutazioni e di tutte le RETTIFICHE DI VALORE effettuate nel tempo sulle PARTECIPAZIONI ancora in portafoglio a fine esercizio.

	31.12.t
A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. Acquisti	
B2. Riprese di valore	
B3. Rivalutazioni	
B4. Altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. Vendite	
C2. Rettifiche di valore	
- di cui: svalutazioni durature	
C3. Altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali	
F. Rettifiche totali	

Tabella 6.5: variazioni annue della voce 70 " Partecipazioni in imprese del gruppo bancario".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 6.5:

Cfr.Istruzioni relative alla tabella 6.4.

	31.12.t
A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. Acquisti B2. Riprese di valore B3. Rivalutazioni B4. Altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. Rettifiche di valore - <i>di cui:</i> svalutazioni durature C3. Altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

Tabella 6.6: Attività e passività verso imprese partecipate (voce 60).

	31.12.t
Attività - crediti verso banche <i>di cui:</i> subordinati - crediti verso altre imprese finanziarie <i>di cui:</i> subordinati - crediti verso altre imprese <i>di cui:</i> subordinati - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito <i>di cui</i> subordinati	
Passività - debiti verso banche - debiti verso altre imprese finanziarie - debiti verso altre imprese - passività subordinate	
Garanzie e impegni - garanzie rilasciate - impegni	

Tabella 6.7: Attività e passività verso imprese partecipate facenti parte del gruppo bancario (voce 70).

	31.12.t
Attività - crediti verso banche <i>di cui:</i> subordinati - crediti verso altre imprese finanziarie <i>di cui:</i> subordinati - crediti verso altre imprese	

<i>di cui:</i> subordinati - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito <i>di cui</i> subordinati	
Passività: - debiti verso banche - debiti verso altre imprese finanziarie - debiti verso altre imprese - passività subordinate	
Garanzie e impegni: - garanzie rilasciate - impegni	

7. Immobilizzazioni immateriali (voce 80 dell'attivo)

Tabella 7.1: movimentazione della voce 80 "immobilizzazioni immateriali".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 7.1:

- Esistenze iniziali: corrispondono al valore iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente.
- RIPRESE DI VALORE: consistono nel ripristino del valore di immobilizzazioni in precedenza svalutate;
- Altre variazioni incrementative: comprendono anche gli acconti versati per immobilizzazioni in corso di realizzazione durante l'anno;
- Rettifiche di valore: corrispondono agli ammortamenti e alle svalutazioni durature operate nell'anno;
- Rimanenze finali: rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.
- Sono inclusi nella presente tabella, i beni dati in (e quelli in attesa di) locazione per il loro credito residuo, eventualmente da adeguare utilizzando l'apposita voce "per merito creditizio" per tenere conto di possibili rettifiche/riprese di valore sull'esposizione creditizia in relazione all'evoluzione della capacità di rimborso e della situazione economico patrimoniale del conduttore e degli eventuali garanti.
- Nella colonna "di cui rivenienti da contratti risolti per inadempimento del conduttore" i valori appostati sono un dettaglio della colonna "beni in attesa di locazione" e rappresentano il credito implicito del relativo contratto di leasing."

Variazioni annue	31.12.t	Leasing finanziario	Beni in attesa di locazione	<i>di cui</i> beni rivenienti da contratti risolti per inadempimento del conduttore	Costi di impianto	Altri oneri pluriennali
A. Esistenze iniziali						
B. Aumenti						
B1. Acquisti B2. Riprese di valore: - per merito creditizio B3. Rivalutazioni B4. Altre variazioni incrementative						
C. Diminuzioni						
C1. Vendite C2. Rettifiche di valore: - ammortamenti - svalutazioni durature						

- per merito creditizio						
C3. Altre variazioni in diminuzione						
D. Rimanenze finali						

8. Immobilizzazioni materiali (voce 90 dell'attivo)

Tabella 8.1: descrizione e movimentazione della voce 90: "Immobilizzazioni materiali".
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 8.1:
Cfr. le Indicazioni relative alla Tabella 7.1.

Variazioni annue	31.12.t	Leasing finanziario	Beni in attesa di locazione	<i>di cui</i> beni rivenienti da contratti risolti per inadempimento del conduttore	Beni immobili	Altre immobilizzazioni
A. Esistenze iniziali						
B. Aumenti						
B1. Acquisti B2. Riprese di valore: - per merito creditizio						
B3. Rivalutazioni B4. Altre variazioni						
C. Diminuzioni						
C1. Vendite C2. Rettifiche di valore: - ammortamenti - svalutazioni durature - per merito creditizio						
D. Rimanenze finali						

9. Altre voci dell'attivo (voci: 120 – 130 dell'attivo)

Tabella 9.1: composizione della voce 120 "Altre attività".
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 9.1:
Occorre dettagliare le singole componenti della voce 120 "Altre attività", per tipologia tecnica.

	31.12.t	31.12.t-1
Altre attività:		
Margini di garanzia		
Premi pagati per opzioni		

Altre		
Totale		

PASSIVO

10. Debiti verso banche (voce 10 del passivo)

Tabella 10.1: dettaglio della voce 10 "debiti verso banche".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 10.1:

Fornire dettagli sulla composizione della voce "debiti verso banche", per tipologia tecnica.

	31.12.t			31.12.t-1		
	In euro	In valuta	Totale	In euro	In valuta	Totale
A) A vista:						
A1. Conti reciproci accesi per servizi resi						
A2. Depositi liberi						
A3. Altri						
B) A termine o con preavviso:						
B1. C/c passivi						
B2. Depositi vincolati						
B3. PCT e riporti passivi						
B4. Altri finanziamenti						
Totale						

Tabella 10.2: composizione dei debiti verso banche in base alla vita residua.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 10.2:

La vita residua corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla durata residua delle singole rate.

SCADENZA	31.12.t	31.12.t-1
A vista		
Da 1 a 3 mesi		
Da 3 mesi a 6 mesi		
Da 6 mesi a 1 anno		
Da 1 anno a 18 mesi		
Da 18 mesi a 2 anni		
Da 2 anni a 5 anni		
Più di 5 anni		
Scadenza non attribuita		
Totale		

11. **Debiti verso clientela** (voce 20 del passivo)

Tabella 11.1: dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 11.1:

Fornire dettagli sulla composizione della voce 20 “Debiti verso clientela”, per tipologia tecnica.

	31.12.t			31.12.t-1		
	In euro	In valuta	Totale	In euro	In valuta	Totale
A. A vista						
A1. C/c passivi						
A2. Depositi a risparmio						
A3. Altri						
B. A termine o con preavviso:						
B1. C/c passivi vincolati						
B2. Depositi a risparmio vin.						
B3. PCT e riporti passivi						
B4 Altri fondi						
Totale						

Tabella 11.2: composizione dei debiti verso clientela in base alla vita residua.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 11.2:

La vita residua corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla durata residua delle singole rate.

SCADENZA	31.12.t	31.12.t-1
A vista		
Da 1 a 3 mesi		
Da 3 mesi a 6 mesi		
Da 6 mesi a 1 anno		
Da 1 anno a 18 mesi		
Da 18 mesi a 2 anni		
Da 2 anni a 5 anni		
Più di 5 anni		
Scadenza non attribuita		
Totale		

12. **I Fondi** (voci: 60 - 70 - 80 del passivo)

Tabella 12.1: movimentazione della voce 60 “Trattamento di fine rapporto di lavoro”.

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

	31.12.t	31.12.t-1
Esistenze iniziali		
Aumenti - accantonamenti - altre variazioni		
Diminuzioni - utilizzi - altre variazioni		
Consistenza finale		

Tabella 12.2: composizione della voce 70 “Fondi per rischi e oneri”.
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 12.2:
Fornire dettagli sulla composizione della voce 70 “Fondi per rischi e oneri”.

Composizione:	31.12.t	31.12.t-1
Fondo imposte e tasse		
Fondi di quiescenza e per obblighi simili		
Altri fondi:		
Totale		

Tabella 12.3: movimentazione del “fondo imposte e tasse”.

	31.12.t	31.12.t-1
Esistenze iniziali		
Aumenti - accantonamenti - altre variazioni		
Diminuzioni - utilizzi - altre variazioni		
Rimanenza finale		

Tabella 12.4: movimentazione della sottovoce c) “altri fondi”.

	31.12.t	31.12.t-1
Esistenze iniziali		
Aumenti accantonamenti altre variazioni		
Diminuzioni utilizzi altre variazioni		
Rimanenza finale		

Tabella 12.5: movimentazione della voce 80 "Fondi rischi su crediti".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 12.5:

- Esistenze iniziali: corrisponde al valore iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente.
- Accantonamenti: occorre indicare l'importo della voce 130 del conto economico.
- Utilizzi: figura esclusivamente l'importo dei prelievi effettuati per coprire diminuzioni di valore registrate nel portafoglio crediti.
- Altre variazioni: sono rilevate tutte le riduzioni dei fondi rischi su crediti diverse da quelle considerate negli utilizzi (ad es. riduzioni connesse agli incassi per interessi di mora iscritti all'attivo)

	31.12.t	31.12.t-1
Esistenze iniziali		
Aumenti accantonamenti altre variazioni		
Diminuzioni utilizzi altre variazioni		
Rimanenza finale		

13. Altri conti del passivo (voci: 40 - 50 del passivo)

Tabella 13.1: composizione della voce 40 "Altre passività".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 13.1:

Occorre dettagliare le singole componenti della voce 40 "Altre passività", per tipologia tecnica.

	31.12.t	31.12.t-1
Altre passività:		
Premi ricevuti per opzioni		
Margini di garanzia		
Altre		
Totale		

14. Capitale, riserve, Sovrapprezzo di emissione, Passività subordinate, Fondo rischi bancari generali e Utile d'esercizio (voci: 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 150 - 160 del passivo).

Tabella 14.1: composizione della voce 90 "Fondo rischi bancari generali".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni assolute e %	
Consistenza iniziale				
Apporti nell'esercizio				
Utilizzi nell'esercizio				
Consistenza finale				

Tabella 14.2: composizione della voce 100 "Passività subordinate".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 14.2:

Nella tabella figura l'ammontare delle passività subordinate e le relative variazioni intervenute nell'esercizio, rispetto all'esercizio precedente.

In calce alla tabella sono fornite indicazioni sui motivi della variazione: riacquisto, nei limiti consentiti, di parte della passività, ammortamento, rimborsi.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni assolute e %	
Passività subordinate				

Tabella 14.3: composizione della voce 110 "Capitale sociale o fondo di dotazione".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni assolute e %	
Azioni ordinarie n....del valore di....				

Tabella 14.4: composizione della voce 120 "Sovrapprezzo di emissione".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni assolute e %	
Sovrapprezzi di emissione				

Tabella 14.5: composizione della voce 130 "Riserve".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni assolute e %	
a) riserva ordinaria				
b) riserve straordinarie				
c) riserva per azioni proprie				
d) altre riserve				
Totale				

Tabella 14.6: composizione della voce 150 "Utili(perdite) portate a nuovo".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni assolute e %	
Utili (perdite) portate a nuovo				

Tabella 14.7: composizione della voce 160 "utile(perdita) d'esercizio".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni assolute e %	
Utile (perdita) d'esercizio				

Tabella 14.8: variazioni del patrimonio netto negli ultimi 4 anni

	Capitale Sociale	Capitale sociale non versato	Sovrapprezzo di emissione	Riserva ordinaria	Altre riserve	Risultato d'esercizio	Utili/ perdite portate a nuovo	Fondo per rischi bancari generali	Totale
Saldi al tempo T - 3									
Saldi al tempo T - 2									
Saldi al tempo T - 1									
Saldi al tempo T									

15. Riserve di rivalutazione (voce 140 del passivo)

Tabella 15.1: composizione della voce 140 "Riserve di rivalutazione".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni assolute e %	
Riserve di rivalutazione				

16. Aggregati prudenziali

Tabella 16.1: Aggregati prudenziali.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 16.1:

Nella redazione della presente tabella, avente ad oggetto gli aggregati prudenziali, si seguono le indicazioni del REGOLAMENTO 2007/07 e della vigente disciplina di vigilanza. La parte relativa alle indicazioni sui rischi di mercato sarà compilata solo a seguito dell'entrata in vigore della specifica disciplina.

	Importo
--	----------------

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

Patrimonio di vigilanza A1. Patrimonio di base A2. Patrimonio supplementare A3. Elementi da dedurre A4. Patrimonio di vigilanza	
Attività di rischio e coefficienti di vigilanza B1. Attività di rischio ponderate C1. Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate	
Requisiti prudenziali di vigilanza D1. Rischi di mercato - di cui: - - - -	

17. Garanzie ed impegni

Formano oggetto di illustrazione i conti delle garanzie e degli impegni, nonché delle altre OPERAZIONI FUORI BILANCIO. E' necessario fornire un'informativa esaustiva sulle eventuali operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, indicandone la consistenza, le caratteristiche (tipologia) e le metodologie di contabilizzazione utilizzate. Si richiede, inoltre, di fornire la motivazione economica/finanziaria per la quale l'operazione è stata posta in essere.

Tabella 17.1: composizione delle "garanzie rilasciate".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 17.1:

Le garanzie rilasciate devono essere classificate secondo la finalità economica, in:

- crediti di firma di natura commerciale: cioè garanzie personali che assistono specifiche transazioni commerciali (come, ad esempio, i crediti documentari) o la buona esecuzione di contratti;
- crediti di firma di natura finanziaria: cioè garanzie personali che assistono il regolare assolvimento del servizio del debito da parte del soggetto ordinante;
- attività (come titoli o contante) costituite in garanzia di obbligazioni di terzi.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni assolute e %	
A) Crediti di firma di natura commerciale				
B) Crediti di firma di natura finanziaria				
C) Attività costituite in garanzia				
Totale				

Tabella 17.2: composizione dei crediti di firma sopra evidenziati.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni assolute e %	
A) Crediti di firma di natura commerciale				
A1. Accettazioni				
A2. Fideiussioni e avalli				
A3. Patronage forte				

A4. Altre				
B) Crediti di firma di natura finanziaria B1. Accettazioni B2. Fideiussioni e avalli B3. Patronage forte B4. Altre				
Totale				

Tabella 17.3: attività costituite in garanzia di propri debiti.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 17.3:

Nella tabella sono indicati gli importi delle attività costituite dalla banca a garanzia di propri debiti, separatamente per ciascuna voce del passivo e per tipo di attività.

Passività:	Importi delle attività in garanzia

Tabella 17.4: margini utilizzabili su linee di credito.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 17.4:

Indicare i margini di cui la banca dispone complessivamente a fine esercizio verso banche centrali e/o altre banche.

	31.12.t	31.12.t-1
A) Banche Centrali		
b) Altre banche		
Totale		

Tabella 17.5: composizione degli "impegni a pronti".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			assolute	%
A. Impegni ad erogare fondi ad utilizzo certo - di cui impegni per finanziamenti da erogare				
B. Impegni a scambiare strumenti finanziari ad utilizzo certo				
C. Impegni ad erogare fondi ad utilizzo incerto - di cui margini passivi utilizzabili su linee di credito - di cui put option emesse				

D. Impegni a scambiare strumenti finanziari ad utilizzo incerto				
Totale				

Tabelle 17.6: impegni a termine.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 17.6:

Nella presente tabella sono riportate tutte le OPERAZIONI FUORI BILANCIO in essere a fine esercizio. In particolare: a) i contratti di compravendita a termine, non ancora regolati, di STRUMENTI FINANZIARI e di valute; b) i CONTRATTI DERIVATI con titolo sottostante; c) i CONTRATTI DERIVATI su valute; d) i CONTRATTI DERIVATI senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività; e) i depositi e i finanziamenti stipulati e da erogare o da ricevere a una data futura predeterminata, a pronti o a termine.

Altre tipologie, non previste nella suddetta tabella, devono essere indicate in modo specifico se di importo apprezzabile.

Il valore da attribuire alle operazioni è il seguente:

- ai contratti di compravendita di STRUMENTI FINANZIARI e di valute e ai CONTRATTI DERIVATI che comportino o possano comportare lo scambio a termine di capitali (o di altre attività), il prezzo di regolamento dei contratti stessi. Per i CONTRATTI DERIVATI trattati nei mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, il valore da attribuire è pari, per convenzione, al valore nominale del capitale di riferimento;
- ai contratti di deposito e di finanziamento, l'importo da erogare o da ricevere;
- ai CONTRATTI DERIVATI che non comportino lo scambio a termine di capitali (quali ad es. i contratti su tassi di interesse e su indici), il valore nominale del capitale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo riferimento, per convenzione, alla valuta da acquistare. I contratti che prevedono sia lo scambio di tassi di interesse sia lo scambio di valute vanno riportati solo tra i contratti su valute.

I CONTRATTI DERIVATI su tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come acquisti o come vendite a seconda che comportino per la banca l'acquisto o la vendita del tasso fisso.

Categoria di operazione	Di copertura	Di negoziazione	Altre operazioni
1. Compravendite 1.1 Strumenti finanziari - acquisti - vendite 1.2 Valute - valute contro valute - acquisti contro euro - vendite contro euro			
2. Depositi e finanziamenti - da erogare - da ricevere			
3. Contratti derivati 3.1 Con scambio di capitale: a) Titoli - acquisti - vendite b) Valute - valute contro valute - acquisti contro euro - vendite contro euro c) Altri valori - acquisti - vendite 3.2 Senza scambio di capitale a) Valute - valute contro valute			

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

- acquisti contro euro - vendite contro euro b) Altri valori - acquisti - vendite			
---	--	--	--

Tabelle 17.7: derivati finanziari.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 17.7:

Nella presente tabella sono riportate le medesime voci e sottovoci relative ai CONTRATTI DERIVATI nella tabella precedente, valorizzate al mercato, secondo il metodo indicato all' art.I.I.2, punto 45.

Categoria di operazione	Di copertura	Di negoziazione	Altre operazioni
1. Contratti derivati 1.1 Con scambio di capitale: a) Titoli - acquisti - vendite b) Valute - valute contro valute - acquisti contro euro - vendite contro euro c) Altri valori - acquisti - vendite 1.2 Senza scambio di capitale a) Valute - valute contro valute - acquisti contro euro - vendite contro euro b) Altri valori - acquisti - vendite			

Tabella 17.8: contratti derivati sui crediti.

Categoria di operazioni	Di negoziazione	Altre operazioni
1. Acquisti di protezione 1.1 Con scambio di capitale 1.2 Senza scambio di capitali		
2. Vendite di protezione 2.1 Con scambio di capitali 2.2 Senza scambio di capitale		

18. Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività

Tabella 18.1: grandi rischi.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 18.1:

Le banche sammarinesi devono indicare nella presente tabella l'importo complessivo ponderato e il numero delle posizioni di rischio che costituiscono un "grande rischio" secondo la vigente disciplina di vigilanza.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
Ammontare				
Numero				

Tabella 18.2: rischi verso parti correlate

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 18.2:

Le banche sammarinesi devono indicare nella presente tabella l'importo complessivo ponderato e il numero delle posizioni di rischio verso parti correlate e le parti a queste ultime connesse, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di vigilanza.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
Ammontare				
Numero				

Tabella 18.3: distribuzione temporale delle attività e delle passività.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 18.3:

Per le fasce di vita residua superiori ad 1 anno, la tabella sarà compilata distinguendo gli importi tra tasso fisso (F) e tasso variabile (V).

Voci /durate residue	Totale	a vista	da oltre 1 giorno a 3 mesi	da 3 mesi a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 anno a 18 mesi		da 18 mesi a 2 anni		a 2 anni a 5 anni		più di 5 anni		scadenza non attribuita
						F	V	F	V	F	V	F	V	
1. Attivo														
1.1 Crediti verso banche														
1.2 Crediti verso clientela														
1.3 Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito														
1.4 Operazioni fuori bilancio														
2. Passivo														
2.1 Debiti verso banche														
2.2 Debiti verso														

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

clientela																			
2.3 Debiti rappresentati da strumenti finanziari:																			
- obbligazioni																			
- certificati di dep.																			
- altri strumenti finanziari																			
2.4 Passività subordinate																			
2.5 Operazioni fuori bilancio																			

Tabella 18.4: operazioni di cartolarizzazione.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 18.4:

Illustrare tali operazioni se presenti.

La tabella, da redigere secondo le esigenze informative della banca, riporta almeno le seguenti informazioni:

- la distinzione tra posizioni derivanti da OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE proprie e di terzi;
- la tipologia degli strumenti detenuti derivanti da OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE proprie (TITOLI "SENIOR", "MEZZANINE", "JUNIOR", etc.);
- la tipologia degli strumenti detenuti derivanti da OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE di terzi (TITOLI "SENIOR", "MEZZANINE", "JUNIOR", etc.);
- le eventuali RETTIFICHE DI VALORE registrate sulle posizioni in essere verso le OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE;
- l'illustrazione dell'attività di "servicer" e di "arranger".

CONTI D'ORDINE

Tabella 19.1: Conti d'ordine.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 19.1:

La presente tabella deve essere compilata secondo le indicazioni richiamate nell'art. V.I.2. L'informativa sulle gestioni delegate del proprio portafoglio riguarda sia la componente costituita dagli STRUMENTI FINANZIARI sia quella rappresentata dalla liquidità.

La sottovoce b) "strumenti finanziari di terzi depositati presso terzi" rappresenta un "di cui" della sottovoce a) "strumenti finanziari di terzi in deposito".

La voce C) della tabella va compilata con l'importo delle attività detenute dalla banca nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 71 della LISF ossia di soggetto presso il quale sono depositati valori (strumenti finanziari, liquidità e beni) di Organismi di Investimento Collettivo (OIC) sammarinesi e di diritto estero e tale attività deve essere prevista nei regolamenti di gestione o negli atti giuridici equivalenti del OIC medesimi.

I valori di cui sopra non coincidono con quanto appostato nella voce B)a) "Strumenti finanziari di terzi in deposito" in quanto nei titoli in custodia e amministrazione non vanno inclusi quelli riferiti alla attività di banca depositaria."

Voci	t	t-1
A. Gestioni patrimoniali		
a) Gestioni patrimoniali della clientela;		
- di cui liquidità		
-- di cui liquidità depositata presso l'ente segnalante		
- di cui titoli di debito		
-- di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante		
- di cui titoli di capitale e quote OIC		
-- di cui titoli di capitale emessi dall'ente segnalante		
b) Portafogli propri affidati in gestione a terzi;		
B. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari		

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

<p>a) Strumenti finanziari di terzi in deposito</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>di cui</i> titoli di debito emessi dall'ente segnalante - <i>di cui</i> titoli di capitale ed altri valori emessi dall'ente segnalante - <i>di cui</i> strumenti finanziari di terzi depositati presso terzi <p>b) Strumenti finanziari di proprietà depositati presso terzi</p> <p>C. Strumenti finanziari e altri valori connessi all'attività di banca depositaria</p> <p>a) Liquidità</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>di cui</i> liquidità depositata presso l'ente segnalante <p>b) Titoli di debito</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>di cui</i> titoli di debito emessi dall'ente segnalante <p>c) Titoli di capitale, quote di OIC, altri strumenti finanziari</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>di cui</i> titoli di capitale emessi dall'ente segnalante <p>d) Altri beni diversi da strumenti finanziari e liquidità</p>		
---	--	--

Tabella 19.2: Beni detenuti nell'esercizio della funzione di trustee.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 19.2:

Sono rilevati tutti i beni detenuti in trust all'interno della presente tabella attraverso l'utilizzo delle varie sottovoci. Per i criteri di valutazione si rinvia al decreto 16 marzo 2010, n. 51 (cfr. articoli II.II.1, comma 12 e art. VI.I.2. del presente Regolamento).

	31.12.t	31.12.t-1
A. Attività		
A.1 Disponibilità liquide		
A.2 Crediti		
A.3 Titoli		
A.3.1 <i>Titoli di debito</i>		
A.3.2 <i>Titoli di capitale</i>		
A.3.3 <i>OIC</i>		
A.3.4 <i>Altri</i>		
A.4 Partecipazioni		
A.5 Altre attività finanziarie		
A.6 Beni immobili		
A.7 Beni mobili registrati		
A.8 Altri beni e servizi		
Totale attività detenute in Trust		
B. Passività		
B.1 Debiti		
B.2 Altre passività		
Totale passività detenute in Trust		
C. Proventi e oneri della gestione		
C.1 Proventi relativi ai beni in Trust		

C.2 Oneri relativi ai beni in Trust		
Differenza fra proventi ed oneri		

PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

20. **Gli interessi** (voci: 10 - 20 del conto economico)

Tabella 20.1: dettaglio della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			importo	%
A) Su crediti da banche A1. C/c attivi A2. Depositi A3. Altri finanziamenti <i>di cui</i> su operazioni di leasing				
B) Su crediti da clientela B1. C/c attivi B2. Depositi B3. Altri finanziamenti <i>di cui</i> su operazioni di leasing				
C) Su strumenti finanziari di debito da banche C1. Certificati di deposito C2. Obbligazioni C3. Altri strumenti finanziari				
D) Su strumenti finanziari di debito da clientela (altri emittenti) D1. Obbligazioni D2. Altri strumenti finanziari				
Totale				

Tabella 20.2: dettaglio della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			importo	%
A) Su debiti verso banche A1. C/c passivi A2. Depositi A3. Altri debiti				
B) Su debiti verso clientela B1. C/c passivi B2. Depositi B3. Altri debiti				

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

C) Su debiti rappresentati da strumenti finanziari verso banche - <i>di cui:</i> su certificati di deposito				
D) Su debiti rappresentati da strumenti finanziari verso clientela - <i>di cui:</i> su certificati di deposito				
E) Su passività subordinate				
Totale				

21. Dividendi ed altri proventi (voce 30 del conto economico)

Tabella 21.1: dettaglio della voce 30 "Dividendi ed altri proventi".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			importo	%
A) Su azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale				
B) Su partecipazioni				
C) Su partecipazioni in imprese del gruppo bancario				
Totale				

22. Commissioni (voci 40 - 50 del conto economico)

Tabella 22.1: dettaglio della voce 40 "Commissioni attive".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			importo	%
Commissioni attive:				
a) Garanzie rilasciate				
b) Derivati su crediti				
c) Servizi di investimento: 1. ricezione e trasmissioni di ordini (lett. D1 All. 1 LISF) 2. esecuzione di ordini (lett. D2) 3. gestioni di portafogli di strumenti finanziari (lett. D4) 4. collocamento di strumenti finanziari (lett. D5 e D6)				
d) Attività di consulenza di strumenti finanziari				
e) Distribuzione di servizi e prodotti di terzi diversi dal collocamento 1. gestioni patrimoniali 2. prodotti assicurativi 3. altri servizi o prodotti				

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

f) Servizi di incasso e pagamento				
g) Servizi di banca depositaria				
h) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari				
i) Servizi fiduciari				
l) Esercizio di esattorie e ricevitorie				
m) Altri servizi				
Totale				

Tabella 22.2: dettaglio della voce 5 "Commissioni passive".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			importo	%
Commissioni passive:				
a) Garanzie ricevute				
b) Derivati su crediti				
c) Servizi di investimento: 1. ricezione e trasmissione di ordini (lett. D1, all. 1 LISF); 2. esecuzione di ordini (lett. D2, all. 1 LISF); 3. gestione di portafogli di strumenti finanziari (lett. D4, all. 1 LISF): - portafoglio proprio; - portafoglio di terzi; 4. collocamento di strumenti finanziari (lett. D5 e D6).				
d) Offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi;				
e) Servizi di incasso e pagamento				
f) Altri servizi				
Totale				

23. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie (voce 60 del conto economico)

Tabella 23.1: composizione della voce 60 "Profitti (perdite) da operazioni finanziarie".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 23.1:

Nella presente tabella deve figurare, separatamente per comparto operativo (operazioni su STRUMENTI FINANZIARI, operazioni su valute, altre operazioni), la composizione dei profitti/perdite da operazioni finanziarie, distinguendo i risultati delle valutazioni (punti A1 e A2) da quelli delle negoziazioni (punto B), i quali devono includere anche i differenziali prodotti dai CONTRATTI DERIVATI chiusi o scaduti nel corso dell'esercizio.

Per le operazioni su valute i risultati delle negoziazioni e quelli delle valutazioni devono essere indicati unitariamente nel punto B. I differenziali o i margini delle OPERAZIONI FUORI BILANCIO che prevedono lo scambio di tassi di interesse su valute diverse (ad esempio, le operazioni di "cross currency interest rate swaps") vanno ricondotti nella colonna "altre operazioni".

Nella riga dei totali va riportata, con il pertinente segno, la somma algebrica di tutti i proventi e le perdite prodotti da ciascun comparto operativo. La somma algebrica dei tre totali deve corrispondere all'importo indicato nella voce 60 del conto economico "profitti (perdite) da operazioni finanziarie".

Per le operazioni sui STRUMENTI FINANZIARI deve anche figurare la ripartizione del totale dei profitti/perdite del comparto secondo le categorie di STRUMENTI FINANZIARI (considerate nella tabella) oggetto delle operazioni stesse. In corrispondenza di ciascuna categoria occorre indicare, con il pertinente segno, la somma algebrica dei proventi e delle perdite risultanti dalle negoziazioni e dalle valutazioni che hanno interessato la categoria medesima.

Al 31.12.t			
Voci/ Operazioni	Operazioni su strumenti finanziari	Operazioni su valute	Altre operazioni
A1. Rivalutazioni A2. Svalutazioni			
B. Altri profitti/perdite			
Totale			
1. Titoli di stato 2. Altri strumenti finanziari di debito 3. Strumenti finanziari di capitale 4. Contratti derivati su strumenti finanziari			

24. Le spese amministrative (voce 90 del conto economico)

Tabella 24.1: Numero dei dipendenti per categoria.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 24.1:

Si riporta il numero effettivo dei dipendenti per l'esercizio in corso e per l'esercizio precedente.

Inoltre, si segnala il numero medio degli stessi, calcolato sulle consistenze di fine mese.

	Media	Numero al 31.12.t	Numero al 31.12.t-1
a) Dirigenti			
b) Quadri direttivi			
c) Restante personale			
1. impiegato			
2. altro personale			

Tabella 24.2: dettagli della sottovoce b) "Altre spese amministrative".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			importo	%
Altre spese amministrative:				

...				
Totale				

25. **Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti** (voci 100-110-120-130-140-150-160-170 del conto economico)

Tabella 25.1: composizione delle voci 100-110 “Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali”.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			importo	%
a) Immobilizzazioni immateriali				
....				
....				
<i>di cui:</i> su beni concessi in leasing				
Totale				
b) Immobilizzazioni materiali				
...				
....				
<i>di cui:</i> su beni concessi in leasing				
Totale				
Totale				

Tabella 25.2: composizione della voce 120 “Accantonamenti per rischi e oneri”.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			importo	%
Accantonamenti per rischi e oneri:				
a) Fondi di quiescenza				
b) Fondi imposte e tasse				
c) Altri fondi:				
...				
....				
....				
Totale				

Tabella 25.3: voce 130 “Accantonamenti ai fondi rischi su crediti”.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni
--	---------	-----------	------------

			importo	%
...				
...				
Totale				

Tabella 25.4: composizione della voce 140 "Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie ed impegni".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			importo	%
a) Rettifiche di valore su crediti <i>di cui:</i> - rettifiche forfetarie per rischio paese - altre rettifiche forfetarie				
b) Accantonamenti per garanzie ed impegni <i>di cui:</i> - accantonamenti forfetari per rischio paese - altri accantonamenti forfetari				
Totale				

Tabella 25.5: diverse tipologie di movimentazione dell'esercizio.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 26.5:

Il totale generale deve corrispondere al valore iscritto in bilancio alla voce 140 e al totale della precedente tabella 25.4.

Nelle colonne "analitiche / forfetarie" si deve segnalare se la svalutazione è analitica o forfetaria.

	31.12.t		31.12.t-1	Variazioni	
	Analitiche	Forfetarie		importo	%
A - Totale svalutazioni crediti per cassa: Svalutazioni crediti - sofferenza Svalutazione crediti- incagli Svalutazione crediti- altri					
B - Totale perdite su crediti per cassa: Sofferenze Incagli Altri					
Totale rettifiche di valore su crediti per cassa (A+B)					
C) Totale accantonamenti per garanzie ed impegni Garanzie Impegni					
Totale Generale (A+B) + C					

Tabella 25.6: composizione della voce 150 "Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie ed impegni.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			importo	%
Riprese di valore - <i>di cui</i> su sofferenze - <i>di cui</i> su incagli - <i>di cui</i> su altri crediti				

Tabella 25.7: composizione della voce 160 "Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			importo	%
Rettifiche di valore - <i>di cui</i> su partecipazioni - <i>di cui</i> su partecipazioni in imprese del gruppo - <i>di cui</i> su altri strumenti finanziari di capitale - <i>di cui</i> su strumenti finanziari di debito - <i>di cui</i> su strumenti finanziari derivati				

Tabella 25.8: composizione della voce 170 "Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie".

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			importo	%
Riprese di valore - <i>di cui</i> su partecipazioni - <i>di cui</i> su partecipazioni in imprese del gruppo - <i>di cui</i> su altri strumenti finanziari di capitale - <i>di cui</i> su strumenti finanziari di debito - <i>di cui</i> su strumenti finanziari derivati				

26. Altre voci di conto economico (voci 70 – 80 – 190 del conto economico)

Tabella 26.1/26.2: composizione delle voci 70/80 "Altri proventi di gestione", "Altri oneri di gestione".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE 26.1 e 26.2:

Nelle tabelle riguardanti le tipologie di proventi/oneri figurano, tra l'altro, quelli originati dall'attività di merchant banking e di locazione finanziaria nonché dalle OPZIONI esercitate o scadute del portafoglio immobilizzato.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
Altri proventi di gestione:			importo	%
...				
...				
...				
Totale				

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
Altri oneri di gestione:			importo	%
...				
...				
...				
Totale				

Tabella 26.3: composizione della voce 190 “ Proventi straordinari”.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
Proventi straordinari:			importo	%
...				
...				
...				
Totale				

Tabella 26.4: composizione della voce 200 “ Oneri straordinari”.

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
Oneri straordinari:			importo	%
...				
...				
...				
Totale				

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

27. Gli amministratori e i sindaci

Tabella 27.1: compensi.

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento n.2008-02 sulla redazione del bilancio d'esercizio delle banche (agg. II)

	31.12.t	31.12.t-1	Variazioni	
			Importo	%
a) Amministratori				
b) Sindaci				
Totale				

28. Altre informazioni

In questa sezione si possono fornire informazioni ulteriori e complementari utili per una maggiore comprensione del bilancio d'esercizio.